SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 98



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 aprile 2024 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO









DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Monteforte Irpino (Avellino) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

Considerato, altresì, che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Monteforte Irpino (Avellino) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Rosalba Scialla - prefetto a riposo;

dott. Salvatore Guerra - viceprefetto aggiunto;

dott. Raffaele Barbato - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024
Interno, Reg. n. 1051

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Monteforte Irpino (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa degli enti locali della provincia, la prefettura di Avellino ha acquisito dalle Forze di polizia elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino con ambienti della criminalità organizzata, motivi per i quali il prefetto, con decreto del 15 maggio 2023, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Avellino, sentito in data 20 dicembre 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi del condizionamento dell'ente locale da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il territorio del Comune di Monteforte Irpino, al pari di altre aree della provincia, risente della pervasiva presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, in particolare di un gruppo criminale camorristico la cui area di influenza in quel contesto territoriale si è nel tempo accresciuta, come dimostrano gli esiti di un'operazione di polizia giudiziaria - che ha dato luogo anche ad



una ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - che ha fatto emergere cointeressenze e commistioni tra il predetto clan mafioso e la «politica e affari», e che in primo grado ha visto la condanna di esponenti del locale gruppo criminale per molteplici reati tra i quali anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle attività di indagini successive e conseguenti alla predetta operazione giudiziaria risulta coinvolto anche il sindaco di Monteforte Irpino il quale è stato rinviato a giudizio per i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

La relazione prefettizia pone in rilievo come tale vicenda, legata all'aggiudicazione in un'asta giudiziaria di beni relativi ad un'attività di ristorazione, debba ritenersi particolarmente significativa ai fini della presente procedura, in quanto la gara è stata aggiudicata ad una società di cui risulta socio il sindaco di Monteforte Irpino. L'analisi delle diverse fasi della procedura e le modalità di aggiudicazione del bene evidenziano come la stessa sia stata condizionata da esponenti del locale clan camorristico che, su impulso dello stesso primo cittadino e dietro corrispettivo di denaro, avrebbero fatto desistere l'altro partecipante all'asta a rilanciare liberamente per altre offerte. Peraltro, proprio l'interessamento del pubblico amministratore nella vicenda ha poi determinato il suo rinvio a giudizio per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in relazione a fatti e circostanze che confermano i forti legami personali esistenti tra il primo cittadino e il contesto criminale di quel territorio.

Rapporti, coinvolgimenti e cointeressenze tra il primo cittadino ed esponenti della criminalità organizzata emergono dalle risultanze di un'altra ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Napoli - elementi investigativi e giudiziari che hanno contribuito nel 2020 allo scioglimento *ex* art. 143 TUOEL di un altro comune della Provincia di Avellino - da cui è stato possibile rilevare, come in particolare attestato da mezzi tecnici di prova, rapporti di natura amicale tra il sindaco di Monteforte Irpino e un esponente di un clan camorristico in atto sottoposto a misure restrittive.

La comunanza d'interessi e i legami del sindaco di Monteforte Irpino con esponenti del locale contesto criminale sono stati oggetto di notizie riportate dai *mass media* locali, che riferivano di tali rapporti e frequentazioni attestati da immagini fotografiche.

La relazione del prefetto di Avellino si sofferma ancora proprio sugli stretti legami tra il sindaco e la malavita organizzata, della quale si avvale, per la forza intimidatrice di quest'ultima, al fine di ottenere vantaggi personali, come nel caso del citato condizionamento dell'asta giudiziaria o come in quello relativo alla gestione di un evento pubblico, nella cui procedura di assegnazione si è impedito a taluni, già organizzatori di passate edizioni, di partecipare alla gara, avvalendosi all'uopo dell'intervento minaccioso di un esponente delle consorterie locali. Rileva al riguardo che dal sito *web* del comune risulta che le manifestazioni tenutesi negli anni 2018 e 2019 sono state organizzate da altri soggetti.

Informazioni delle forze di polizia hanno inoltre segnalato la presenza di soggetti affiliati a clan camorristici tra il personale assunto da una società gestita da uno stretto parente del sindaco di Monteforte Irpino.

Controindicazioni emergono nei confronti anche di altri amministratori locali coinvolti in procedimenti penali e per alcuni componenti dell'apparato burocratico - uno dei quali è attualmente sospeso dal sevizio per essere stato condannato nell'ambito di procedimento giudiziario disposto nei confronti del locale clan camorristico - la cui azione è stata palesemente orientata in favore degli interessi della criminalità organizzata contribuendo a determinare una situazione di diffusa illegalità in vari settori amministrativi, in particolare nelle procedure di appalto, nelle quali si è fatto un ricorso eccessivo ad affidamenti diretti e proroghe contrattuali con procedure anomale a favore di soggetti controindicati e con l'inosservanza della normativa antimafia e della trasparenza amministrativa.

Le indagini svolte dalla commissione d'indagine hanno posto in rilievo una sostanziale continuità politico-amministrativa tra le due ultime amministrazioni, atteso che il sindaco è al suo secondo mandato consecutivo e buona parte dei consiglieri comunali erano già in carica nella precedente consiliatura.

L'esame degli atti adottati dall'amministrazione comunale ha rivelato uno sviamento dell'attività amministrativa in favore della criminalità organizzata specialmente negli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, nei quali sono state rilevate proroghe illegittime, irregolarità che segnano l'azione amministrativa complessivamente tenuta dal Comune di Monteforte Irpino.

In particolare viene segnalato come «tra le ditte beneficiarie di affidamenti di lavori spesso assegnati con procedure di somma urgenza, figurano imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia ovvero che presentano elementi tali da sviluppare approfondimenti in chiave di prevenzione antimafia».

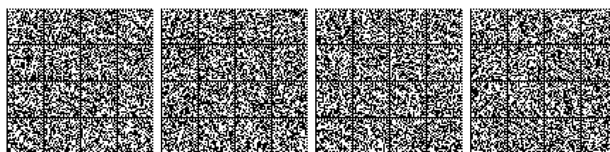
La commissione d'indagine ha rilevato, al riguardo, che alcune società hanno avuto pubbliche commesse proprio in costanza di interdittiva prefettizia antimafia, come nel caso di una ditta alla quale è stato assegnato un lavoro sebbene fosse stata oggetto di interdizione prefettizia alcuni mesi prima dell'affidamento (marzo 2022) per l'accertata ingerenza di uno dei clan camorristici presenti in quel territorio.

Al riguardo la relazione prefettizia pone in rilievo come tale ditta sia riconducibile, per rapporti parentali, ad un soggetto pluripregiudicato contiguo a organizzazioni criminali dell'avellinese, e in particolare come dall'indagine ispettiva nonché dalle reti *social* siano emersi rapporti di natura sentimentale tra uno stretto parente del primo cittadino e uno stretto parente del menzionato pluripregiudicato.

Il favore mostrato dal Comune di Monteforte Irpino nei riguardi della predetta impresa è posto in chiara evidenza dall'esame della procedura relativa ad affidamenti di lavori a seguito dell'evento alluvionale dell'agosto 2022, commesse alla stessa ditta assegnate sebbene la locale prefettura avesse espressamente e specificamente comunicato ai competenti uffici comunali la vigenza di un provvedimento ostativo antimafia nei confronti della medesima ditta.

Irregolarità nelle procedure di appalto vengono riferite anche nei confronti di altra ditta per la quale la relazione prefettizia ha rilevato «concreti interessi economici» da parte della società colpita da interdittiva di cui si è detto innanzi. In particolare vien riferito che la procedura dalla quale risulta l'affidamento comunale nasconde in realtà una «gara simulata» viziata da un accordo preventivo tra le società all'uopo invitate a copertura di un affidamento diretto e predeterminato.

Ulteriori irregolarità procedurali vengono individuate nella concessione alla predetta ditta di un periodo di sospensione dei lavori oltre il 50% del tempo previsto dal contratto di appalto, nonché - come puntualmente descritto nella relazione prefettizia - per le modalità dettate con una delibera della giunta comunale con la quale viene disposto il pagamento alla stessa impresa della somma di 80.000 euro distratti (in termini di cassa) da somme erogate dalla Regione Campania per un altro intervento di somma urgenza.



Un'altra società individuata come beneficiaria di commesse pubbliche risulta anch'essa colpita da interdittiva prefettizia nel 2019 in ragione del condizionamento subito dalla stessa da parte di uno dei clan camorristici attivi a Monteforte Irpino. La commissione d'indagine ha rilevato che a tale ditta è stato assegnato l'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino di un sentiero, e ciò proprio in costanza di interdittiva antimafia, provvedimento ostativo confermato nel 2021 con il rigetto dell'istanza di iscrizione nelle *white list* provinciali.

Oltre alle sopra riferite violazioni della normativa antimafia, le procedure seguite dal comune sono costellate da tali e tante irregolarità, in particolare negli adempimenti contrattuali, da disvelare, come sottolinea il prefetto di Avellino, il forte condizionamento dell'azione amministrativa in favore della interdetta società affidataria.

L'organo ispettivo ha posto in luce irregolarità anche nelle procedure d'appalto relative al servizio di raccolta di oli vegetali esausti; viene al riguardo segnalato l'affidamento diretto in favore di una ditta - peraltro a seguito e in conformità a una delibera di giunta del febbraio 2017, anche allora guidata dall'attuale sindaco, nella quale l'organo esecutivo, illegittimamente, si ingerisce in compiti gestionali e manifesta il gradimento per la predetta società - prevedendo la disapplicazione di una precedente determina con la quale si disponeva, invece, la procedura dell'avviso pubblico come modalità di gara per la scelta del contraente.

Peraltro, la ditta affidataria è gestita, di fatto, da un imprenditore accusato di associazione camorristica, intraneo al locale clan camorristico e gravata da un sequestro preventivo disposto dal tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia.

Analoghe criticità di natura procedurale vengono segnalate anche per l'appalto del servizio di refezione scolastica relativo agli anni 2021/2022 per il quale sono state rilevate ripetute assegnazioni dirette e proroghe contrattuali in violazione della normativa in materia. La giunta comunale infatti anziché indire una regolare gara di appalto ha formulato un atto di indirizzo al responsabile del settore. L'organo ispettivo ha evidenziato che l'amministrazione comunale ha di fatto posto in essere un frazionamento della spesa, effettuando ben sei affidamenti riferiti allo stesso periodo e riducendo surrettiziamente il costo di ciascun affidamento senza mai indire concretamente alcuna gara di appalto.

La relazione del prefetto pone al riguardo in rilievo come l'amministrazione comunale, nonostante le ripetute richieste della commissione, non abbia fornito gli atti relativi alla menzionata gara informale al fine di verificare l'effettivo svolgimento della procedura. Tali elementi, unitamente ad altri analiticamente descritti nella relazione del prefetto e della commissione d'indagine - come quello relativo ad un irrilevante ribasso dello 0,01% che comprova la consapevolezza della ditta di aggiudicarsi il servizio pur con un ribasso di fatto inesistente - costituiscono profili indiziari che lasciano supporre si possa essere trattato di una gara simulata.

Peraltro in relazione alla società affidataria del servizio viene evidenziato «il profilo criminale» dell'amministratore interessato da una misura cautelativa del GIP del Tribunale di Napoli emessa nell'ambito di un procedimento penale nel quale risultano coinvolti numerosi indagati per associazione di stampo camorristico.

Le stesse criticità sono state rilevate anche nel rilascio di autorizzazioni commerciali: dal confronto tra l'elenco delle autorizzazioni amministrative in materia di commercio rilasciate dal Comune di Monteforte Irpino e l'elenco rilasciato dalla prefettura di Avellino è emerso che il responsabile del settore commercio SUAP ha omesso di chiedere la documentazione antimafia e quindi esperire i relativi controlli previsti per legge consentendo, in tal modo, l'accesso in tale settore economico a soggetti gravati da condotte contemplate come «reati spia».

Il comportamento omissivo e dilatorio dell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino - evidentemente condizionato da interessi di gruppi criminali presenti su quel territorio - è stato rilevato anche per quanto attiene alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati all'ente locale per finalità sociali. Infatti la commissione d'indagine ha accertato che alcuni cespiti, a distanza di quattro anni dalla loro assegnazione, non risultano ancora utilizzati, e solo dopo l'insediamento della commissione d'indagine l'amministrazione comunale ha assunto iniziative che sembrerebbero finalizzate a rimuovere l'inerzia fino ad allora protrattasi.

La complessiva *mala gestio*, come evidenziato nella relazione prefettizia, si rileva anche dalla «rovinosa situazione economico finanziaria» dell'ente, per il quale risultano «elementi sintomatici di uno squilibrio strutturale del bilancio comunale, tamponato surrettiziamente mediante la sovrastima di entrate», come è il caso della stima dell'IMU 2021/2022 contabilizzato in valori doppi a quelli reali e così anche per l'occultamento di voci di spesa.

Le gravi difficoltà finanziarie dell'ente sono attestate anche dalla mancata approvazione nei termini di legge del rendiconto di gestione per il cui adempimento la prefettura di Avellino ha nominato un commissario *ad acta* il quale, a riprova del generalizzato disordine amministrativo e della scarsa - collaborazione dell'apparato amministrativo, ha riscontrato numerose difficoltà nell'acquisizione degli atti propedeutici a tale adempimento.

Dagli esiti ispettivi riassunti dalla relazione prefettizia emerge un quadro indiziario dal quale, complessivamente, traspare evidente la debole legalità esistente all'interno dell'ente locale, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale sede il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino hanno sottolineato come dall'attività svolta dalla commissione d'indagine emerga il dato, conclamato, di un'attività amministrativa asservita alla locale organizzazione criminale e hanno evidenziato la sussistenza di elementi concreti ed attuali che attestano la vicinanza del sindaco alla criminalità organizzata nonché l'ingerenza del primo cittadino nelle attività proprie dell'apparato burocratico.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 15 marzo 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





Il Prefetto della Provincia di Avellino

Prefettura di Avellino /Ufficio Cifra
Prot. N. 108 /N.C.
Ricev. il 2 ?/ ?C. 2023 ore
Trasm.
Operatore

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di Monteforte Irpino (AV) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143, coma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Monteforte Irpino è un Comune della provincia di Avellino di 11.933 abitanti, che sorge in un contesto geografico connotato dall'egemonia del "OMISSIS" e confina anche con Comuni ricadenti nel "mandamento del baianese", dove pure si avverte la presenza della criminalità organizzata collegata al Vallo di Lauro e alla realtà napoletana.

L'Amministrazione comunale risulta caratterizzata da una continuità amministrativa che dura, ad oggi, da ben 8 anni essendo retta, fin dalle consultazioni elettorali del 2016, da **OMISSIS**, il cui mandato di OMISSIS è stato rinnovato in occasione delle elezioni del OMISSIS, che lo hanno visto confermato con la lista OMISSIS" con un Consiglio comunale composto da 16 consiglieri, di cui 11 riconducibili alla predetta lista.

Si soggiunge che lo stesso OMISSIS è stato anche OMISSIS- fino alle scorse elezioni del 17 dicembre u.s.- con deleghe OMISSIS, avendo ricoperto precedentemente pure la carica di OMISSIS, poi revocata il 5 gennaio scorso, qualche giorno prima che venisse data ampia pubblicità alla seguente vicenda giudiziaria in cui è risultato coinvolto.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 9 gennaio 2023 presso il Tribunale di Avellino, tenuta nell'ambito procedimento penale nr. 8484/20 RGNR per associazione per delinquere di tipo camorristico a carico dei fratelli **OMISSIS**, questi ultimi già affiliati e referenti dei capi storici del clan OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, e indicati come gli attuali vertici del c.d. "OMISSIS "- veniva reso noto che anche OMISSIS, OMISSIS, risultava iscritto nel registro degli indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il successivo 3 marzo 2023 veniva infatti notificato al predetto OMISSIS – oltre che al citato OMISSIS, a OMISSIS, già agli arresti perché coinvolto nell'inchiesta sul OMISSIS, e OMISSIS, imputato nel processo cd "OMISSIS", per l'indagine sull'attività del predetto sodalizio nel settore delle aste pubbliche - l'avviso di conclusioni di indagini ex art. 415 bis c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli per il **reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, nell'ambito della procedura esecutiva di aggiudicazione di un ristorante ubicato in Monteforte Irpino.**

Il 10 novembre 2023, a seguito di udienza preliminare, **il OMISSIS veniva quindi rinviato a giudizio per le ipotesi di reato contestate** dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli, unitamente ai soggetti di cui sopra.

Con udienza del 22 dicembre u.s. innanzi al Tribunale Penale di Avellino si è aperta poi la fase dibattimentale del predetto procedimento ed è stata fissata nuova udienza in data 16 gennaio 2024 per il prosieguo della trattazione.



In realtà, già prima del filone giudiziario sopra richiamato che ha portato al rinvio a giudizio del OMISSIS, si era evidenziata la necessità di approfondire possibili collegamenti con dinamiche criminali pervasive dell'assetto amministrativo dell'ente locale di cui trattasi, per rilevare eventuali conseguenti forme di condizionamento nella gestione della cosa pubblica. La scrivente aveva all'uopo attivato un monitoraggio, coinciso, peraltro, con la delicata fase della pandemia, e poi proseguito in seguito alle elezioni del OMISSIS - quando OMISSIS è stato riconfermato OMISSIS - nei confronti della predetta Amministrazione, nonché degli amministratori, relativamente ad eventuali frequentazioni con soggetti controindicati, ai fini dell'effettuazione di attività di accesso di cui all'art. 143, comma 2 D. lgs n. 267 del 2000 e ss mm ii.

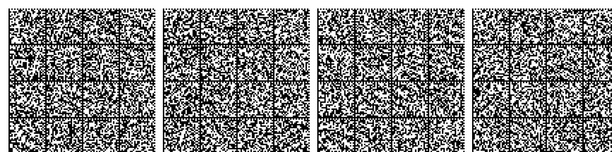
Nel quadro degli approfondimenti svolti dalle Forze dell'Ordine sono in effetti emersi con evidenza, pur al di là dell'esito che avranno le vicende penali, indici dell'esistenza di stretti collegamenti tra il OMISSIS, OMISSIS, ma anche di alcuni componenti della sua compagine amministrativa, con la criminalità organizzata, in grado di infiltrare e condizionare l'Amministrazione comunale di Monteforte Irpino, alterando il processo di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, compromettendone la legittimità, il buon andamento e l'imparzialità della gestione della cosa pubblica, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

In considerazione del sintomatico quadro d'insieme e dei significativi elementi di criticità e di compromissione per rapporti e collegamenti con i sodalizzi criminali, in tal senso unanimemente valutati anche in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, estesa al Capocentro DIA di Napoli, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Coordinatore della D.D.A. f.f., e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, la scrivente ha chiesto quindi al Sig. Ministro dell'Interno la delega per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Monteforte Irpino, ex art. 2, comma. 2 quater del D.L. 345 del 29 ottobre 1991, convertito nella Legge. n. 410 del 30 dicembre 1991 e ss.mm.ii.. Ciò ai fini dell'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 143 del D.lgs n.267/2000.

Con decreto n. 17102/ 128/9 in data 19 aprile 2023, il Ministro dell'Interno ha delegato il Prefetto di Avellino a esercitare i poteri di accesso di cui sopra. Con decreto prefettizio n. 269/SDS/RIS del 15 maggio 2023 è stata, pertanto, nominata la Commissione d'indagine, incaricata di svolgere gli accertamenti di cui al comma 2, dell'art. 143 del d.lgs. 2167/2000 nei confronti dell'Amministrazione comunale di Monteforte Irpino (AV), con i poteri di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 6/9/1982 n.629, convertito nella legge 12/10/82 n.726, allo scopo di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti previsti dal richiamato art.143.

L'organo ispettivo, insediatosi il 16 maggio 2023, il cui mandato è stato prorogato con provvedimento prot. nr. 376/S.D.S./RIS per ulteriori tre mesi, ha rassegnato le proprie conclusioni il 14 novembre scorso, entro il prescritto termine.

La Commissione ha presentato la documentata relazione, che si allega, e di cui si illustra il contenuto nelle sue parti più significative, che mettono in luce rapporti e contiguità con la criminalità organizzata.



1. L'ATTIVITA ISPETTIVA.

L'organo ispettivo ha dato avvio alle proprie attività di approfondimento, prendendo le mosse dalla **Ordinanza di custodia cautelare n. 435/19**, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 17 settembre 2019, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, eseguito il 14 ottobre 2019 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, nell'ambito del proc. pen. 21885/17 RGNR e 17206/18 RG GIP, seguito dall'indagine cd "OMISSIS", descrive infatti le cointeressenze e le commistioni tra clan, politica e affari che si sono sviluppate negli ultimi anni proprio nel territorio e nella provincia di Avellino.

Nell'ambito di detto procedimento penale, poi, l'11 luglio 2023 il Tribunale di Avellino pronunciava la sentenza di condanna n. 1780/2023 per tutti gli imputati riconosciuti colpevoli, nel primo grado di giudizio, dei reati associativi contestati (infliggendo 21 anni di reclusione a OMISSIS e 25 anni a OMISSIS). Le responsabilità contestate ed accertate attengono ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, usura, estorsioni, turbata libertà degli incanti, scambio elettorale politico - mafioso, riciclaggio, detenzione di armi ed altro, a carico di una associazione camorristica, denominata "OMISSIS", con a capo i fratelli OMISSIS e OMISSIS, nonché OMISSIS e OMISSIS.

Anche la successiva O.C.C. n. 409 del 26/10/2020 (emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data del 26 ottobre 2020 su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia), nell'ambito del procedimento penale nr. 15733/2018, disvelava un sistema consolidato di controllo delle aste giudiziarie "OMISSIS" e l'operatività di una importante compagine di tipo mafioso, attiva nella provincia di Avellino nei settori, tra gli altri, delle aste giudiziarie, degli appalti, dell'estorsione e dell'usura.

Il sodalizio criminale, nato dalle ceneri del vecchio Clan OMISSIS, veniva dunque duramente colpito dall'attività di contrasto posta in essere dalle Forze dell'Ordine coordinate dall'Autorità Giudiziaria conclusasi con l'arresto di 23 persone, tra cui i vertici del gruppo, i citati OMISSIS, nonché OMISSIS, nipote e figlio dei capi del clan OMISSIS.

L'inchiesta metteva infatti in luce un contesto di forte condizionamento criminale per il controllo delle attività economiche, imprenditoriali e commerciali, la commissione di delitti contro il patrimonio, tra cui estorsioni, usura, acquisizione di appalti e servizi pubblici, infiltrazioni negli organismi politici rappresentativi locali, reinvestimento speculativo in attività immobiliari, finanziarie e commerciali dei capitali derivanti dalle attività delittuose; uno scenario di significativo inquinamento ambientale che già aveva contribuito a determinare, nel 2020, lo scioglimento ex art. 143 TUEL del Comune di Pratola Serra (AV).

Nella citata Ordinanza di custodia cautelare nr. 409/20, si evince in particolare – per quanto di interesse in questa sede - il riferimento ad **un'intercettazione ambientale avvenuta nel carcere di Voghera tra il boss OMISSIS, suo figlio OMISSIS e suo fratello. Nell'occasione i predetti OMISSIS e OMISSIS riportano i saluti di OMISSIS, al padre detenuto in carcere.**

Oltre a detti importanti rilievi giudiziari per i quali il OMISSIS, come si è detto, è stato rinviato a giudizio unitamente a soggetti quali OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, i rapporti dallo stesso intrattenuti con la malavita organizzata dell'area avellinese e la familiarità del predetto con esponenti di rilievo di cosche locali, risultano documentati anche da immagini e fonti aperte in grado di fornire utili informazioni di natura relazionale, confermate poi da ulteriori circostanze sintomatiche di tale significativa e stretta vicinanza.



A ciò si aggiunga che la Commissione di accesso ha scandagliato numerosi atti amministrativi e di indirizzo politico prodotti in questi ultimi anni dall'Ente che hanno messo in luce, anche attraverso audizioni del personale in servizio e del OMISSIS, marcate forme di condizionamento nella gestione della cosa pubblica, caratterizzata da gravi episodi di *mala gestio*, soprattutto in settori sensibili, e direttamente collegati con dinamiche criminali pervasive dell'assetto amministrativo dell'ente, in un contesto di condizionamento e compromissione che dalla compagine politica si estende alla struttura burocratica funzionale ai progetti criminosi.

In particolare, nel caso di Monteforte Irpino, la peculiarità consiste nel non essere gli amministratori intimoriti da soggetti legati a clan camorristici tanto quanto nell'essere essi stessi in stretto contatto con tali pregiudicati, per favorire anche il proprio tornaconto personale, avvalendosi di meccanismi ed espedienti artificiosi a cui si presta anche la struttura dell'Ente per mettersi al servizio delle figure criminali, realizzando il tipico sviamento del pubblico interesse in favore di organizzazioni di stampo mafioso.

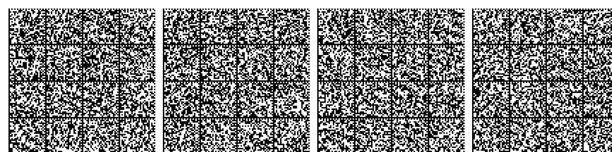
A tal riguardo, è importante comunque sottolineare che l'indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – e quelli oggettivi – tra cui anche la compromissione del regolare funzionamento dei servizi affidati alla pubblica amministrazione – deve valutarsi anche in questo caso complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; id. 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell'accertamento penale.

Si deve, quindi, partire, anche per la fattispecie in esame, da una **visione organica e non** frammentata per valorizzare le varie circostanze prese in considerazione, che vanno contestualizzate, per assegnarvi la concreta valenza e l'effettiva significatività, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.

A tal fine è necessaria una bilanciata e complessiva sintesi di tutti questi elementi per fare emergere il **"valore aggiunto negativo"** della contaminazione mafiosa (**Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435**). Tali elementi, oggettivi e soggettivi, devono essere letti insieme, secondo una connessione che, per quanto non assolutamente certa, deve apparire, almeno, altamente probabile ed assistita da una valida spiegazione razionale, rispetto alla quale tutte le altre motivazioni risultino meno plausibili.

Invero, da tale analisi approfondita, al netto dell'interazione riscontrata tra gli organi politici locali e i sodalizi malavitosi - quali il OMISSIS - oggetto, negli anni, di numerose indagini da parte della D.D.A. partenopea sui cui risvolti giudiziari si è già detto, è in particolare **la gestione torbida delle procedure - specificamente di quelle relative agli appalti di lavori e/o forniture, ivi comprese, le proroghe applicate al di là di ogni presupposto di legge - a caratterizzare l'attività del Comune nel lungo periodo dell'Amministrazione OMISSIS**, rappresentando un terreno fertile per l'inserimento della criminalità organizzata e snaturando gli interessi pubblicistici che l'ente avrebbe dovuto curare e garantire.

A tal proposito, pare utile richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato che è fermo nel dare rilevanza sia al "collegamento" che al "condizionamento" della politica e della amministrazione locale, tanto da dare rilievo sia a comportamenti rilevatori di "contiguità compiacente" (attraverso, ad esempio, corruzione e favoritismi clientelari), che di "contiguità



soggiacente", secondo dinamiche che si riconoscono anche nella vita politica ed amministrativa del Comune di Monteforte Irpino (vedi tra l'altro Consiglio di Stato Sez. III del 22.9.2020 e Consiglio di Stato, sentenza n. 4727/2018).

Del resto, va rammentato che il provvedimento di scioglimento è una misura straordinaria, di carattere non sanzionatorio, bensì preventivo, per affrontare una situazione emergenziale (cfr. Corte Cost., 19 marzo 1993 n. 103) e finalizzata alla salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata (v. Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149). L'interesse curato dall'amministrazione statale risulta pertanto di rango talmente elevato che il potere nell'apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione di scioglimento di un ente locale democraticamente eletto è particolarmente ampio, andando oltre le responsabilità personali dei singoli amministratori (v. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2793): ciò si traduce, quindi, in una valutazione complessiva anche dello stato dell'apparato burocratico mediante un giudizio globale e sintetico che deve però evidenziare degli elementi «concreti, univoci e rilevanti» di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, non potendosi ricorrere allo scioglimento nei casi di gestione meramente inefficiente o inefficace (recentemente, Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2022, n. 5460, e TAR Lazio TAR LAZIO SEZ. 1^ n. 08853/2022 REG.RIC).

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO CRIMINALE

Ai fini di una migliore comprensione degli esiti dell'attività ispettiva svolta, risulta comunque prioritario l'inquadramento del contesto territoriale e delle dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il Comune di Monteforte Irpino.

La provincia di Avellino, infatti, pur non essendo percepita dall'opinione pubblica come una zona in cui la criminalità organizzata ha permeato ogni aspetto della società al pari delle province di Napoli e Caserta, che vengono invece identificate come il territorio di elezione della camorra, ha comunque al suo attivo numerosi e pericolosi focolai di camorra, caratterizzati da un insieme di clan e bande uniti dalla tipicità delle azioni criminali, che presentano proprio per tale natura una maggiore pericolosità sociale e una maggiore difficoltà di contrasto del fenomeno.

Secondo l'ultima relazione semestrale della DIA al Parlamento, nella provincia Irpina le aree a maggior densità criminale si confermano il capoluogo e le zone del Vallo di Lauro, del Baianese, della Valle Caudina, il comprensorio Montorese - Solofrano, l'alta Irpinia e l'Arianese. In tale contesto, il Comune di Monteforte Irpino si colloca in un'area considerata zona "cuscinetto" interposta ai confini della provincia di Napoli, che sorge nell'area del Parco del Partenio a 9 km da Avellino, confinando, tra l'altro, con i Comuni di Avellino, Contrada, Forino, Mercogliano, in un quadro connotato dall'egemonia del "OMISSIS". Confina, tuttavia, anche con i Comuni di Mugnano del Cardinale, Moschiano e Taurano, che ricadono nel "mandamento del baianese", dove pure si avverte la presenza della criminalità organizzata collegata al Vallo di Lauro e alla realtà napoletana.

A ciò si aggiunge che il territorio è stato caratterizzato da un repentino sviluppo urbanistico negli anni post sisma '80 e la sua posizione geografica, strategica grazie all'uscita autostradale, lo ha reso un centro attrattivo anche per i cittadini dell'area napoletana, favorendo lo sviluppo di un vivace tessuto economico e produttivo. Negli anni, soprattutto in conseguenza



all'evento sismico del 1980, si è registrato infatti un incremento dei residenti dovuto alla politica di espansione delle zone residenziali soprattutto nelle località situate a valle quali Taverna Campanile, Via Aldo Moro, Alvanella e Piano Alvanella.

La conseguente ricettività e la favorevole posizione (casello autostradale A16 Napoli Canosa e SS.7 Appia) ha quindi attirato l'interesse di cittadini provenienti dal vicino capoluogo e dall'hinterland napoletano più prossimo alla provincia di Avellino. Pertanto, a fronte di un movimento migratorio molto accentuato negli anni successivi al dopo guerra, si è poi registrato l'inverso fenomeno di immigrazione, in controtendenza ai flussi demografici del resto della provincia.

L'economia locale trae invece sostentamento da attività prevalentemente riconducibili al settore del terziario anche se vi sono ancora possibilità di sostentamento proprie di attività agricole relegate, però, a piccole imprese.

Per quanto concerne la criminalità organizzata, il territorio, soprattutto in passato, ha riscontrato - come sottolineato dalla Commissione ispettiva - la presenza di affiliati al OMISSIS di Quindici, mentre attualmente, nella fase di riorganizzazione sul territorio irpino, si è registrata l'affermazione, come appurato dalle citate inchieste giudiziarie che hanno dato origine alle OCC 435/219 e OCC 409/20, di alcuni pregiudicati ritenuti "vicini" ai fratelli OMISSIS, quali i fratelli OMISSIS e OMISSIS e OMISSIS (OMISSIS di Monteforte Irpino sospeso dal servizio e condannato a 2 anni e 6 mesi nell'ambito della richiamata indagine sul OMISSIS).

A tal riguardo va evidenziato che storicamente nel capoluogo avellinese ha sempre operato il clan OMISSIS, con proiezioni anche su territori adiacenti, e anche nell'alta Valle dell'Irno, al confine tra le province di Salerno ed Avellino, e nel Vallo di Lauro. La detenzione dei capi storici del sodalizio ha dato tuttavia spazio all'affermazione di un gruppo criminale composto da ex affiliati al suddetto gruppo criminale, tra cui proprio i due OMISSIS, destinatari delle OCC già sopra indicate, scaturite, come detto, dall'indagine, iniziata nel 2017, convenzionalmente denominata "OMISSIS 2.0".

L'operazione ha disvelato quindi gli assetti e l'organigramma del gruppo noto come **OMISSIS, con al vertice i due fratelli OMISSIS, già elementi di spicco del clan OMISSIS** (vedasi OCCC n. 435/19 emessa il 17 settembre 2019 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del relativo procedimento penale ove venivano contestati – tra gli altri - i reati di associazione di tipo mafioso, usura, turbata libertà degli incanti, estorsione, scambio elettorale politico mafioso, riciclaggio).

Ma per comprendere l'attuale evoluzione della criminalità organizzata in Irpinia è fondamentale ripercorrere la storia della famiglia OMISSIS.

I cugini OMISSIS e OMISSIS, per anni schierati su fronti opposti nella guerra di camorra tra OMISSIS. (a cui apparteneva OMISSIS) e "OMISSIS" (a cui era affiliato OMISSIS), dopo i primi incontri per costituire il nuovo sodalizio avvenuti in carcere, crearono un fronte unitario di soli avellinesi, facendo nascere un nuovo sodalizio, denominato "OMISSIS" o anche "Clan OMISSIS" con un potere totale ed esclusivo sul territorio.

Dopo la carcerazione dei due cugini, capi storici, condannati all'ergastolo, cui è seguita la dissoluzione del sodalizio OMISSIS sino alle ultime attività investigative della D.D.A. di Napoli, il territorio avellinese è stato preda soprattutto di clan camorristici provenienti dal napoletano e dal casertano, per arrivare poi ad accertare la operatività del nuovo "OMISSIS" , una vera e propria organizzazione criminale di tipo camorristico, costituita sulle ceneri del



vecchio "Clan OMISSIS", e diretta dai fratelli OMISSIS e OMISSIS, operante prevalentemente in Avellino, Mercogliano, Serino, Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Chiusano San Domenico, Montemiletto, Altavilla Irpina e paesi limitrofi, ed anche, per l'appunto, Monteforte Irpino.

L'esistenza di questo nuovo sodalizio criminale, attivo soprattutto nel settore estorsivo ed usuraio, promosso, diretto e organizzato oltre che da OMISSIS anche da OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS è stata delineata con chiarezza nel corso delle indagini che ha messo in luce anche la capacità del gruppo criminale di innestarsi in altri settori, come le aste giudiziarie e gli appalti e la politica.

In questo contesto si inserisce la figura di OMISSIS, figlio di OMISSIS nonché nipote di OMISSIS, che opera, difatti, nel campo delle aste giudiziarie, appalti pubblici ed usura per il OMISSIS, denominato "OMISSIS", secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della D.D.A. partenopea. Per il predetto, attualmente agli arresti nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria dell' ottobre 2019, è in corso il giudizio, ora in fase dibattimentale.

Particolarmente significativa per quanto di interesse in questa sede, nell'ambito della citata inchiesta cd "OMISSIS", risulta essere la vicenda dell'**aggiudicazione all'esito di un'asta giudiziaria, di un esercizio di ristorazione "OMISSIS", sito a Monteforte Irpino.**

Dall'esame della documentazione giudiziaria, e segnatamente dal verbale di vendita del 2017, si evince infatti che la procedura fallimentare in argomento si concludeva con l'assegnazione del suddetto ristorante alla "OMISSIS"- di cui è socio per il 33% il OMISSIS - per un importo d'asta superiore soltanto di € 100 rispetto alla cifra offerta dalla società rappresentata dalla controparte. Per detta asta pervenivano infatti soltanto due buste: una presentata da OMISSIS (titolare della OMISSIS) con una offerta di € 409.380, e l'altra prodotta da tale OMISSIS (amministratrice della OMISSIS, con una partecipazione sociale del 33%, in quota pari al OMISSIS OMISSIS, anch'egli socio) con un'offerta per un importo di € 409.480, di soli € 100 superiore all'altra.

Per comprendere appieno l'impianto accusatorio nei confronti del OMISSIS, tuttavia, tale peculiare e certamente anomala circostanza che, unita al fatto che la controparte OMISSIS non effettuava alcun rilancio, permetteva l'aggiudicazione dell'immobile alla società partecipata dal OMISSIS, deve essere valutata anche alla luce delle dichiarazioni di OMISSIS, marito di OMISSIS e socio di fatto del OMISSIS, secondo cui **il OMISSIS lo aveva convinto a rivolgersi al succitato OMISSIS per impedire ad altri concorrenti di accaparrarsi il "OMISSIS".** A tal fine, unitamente al OMISSIS, entrambi avevano consegnato € 70.000 nelle mani proprie del OMISSIS per garantirsi l'aggiudicazione del ristorante. Altri € 50.000 avrebbero, invece, dovuto essere rateizzati, pagando una quota mensile, da consegnarsi stavolta dal OMISSIS direttamente al OMISSIS, il quale, avrebbe dovuto, a sua volta, recapitarli al OMISSIS.

Secondo quanto emerso dalle attività giudiziarie, quindi, il OMISSIS otteneva l'interessamento, in proprio favore, del predetto capoclan OMISSIS, ragion per cui veniva rinviato a giudizio, come sopra riferito, per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le circostanze in parola comprovano, secondo quanto messo in luce dall'organo ispettivo, i profili di diretta compromissione del OMISSIS con una storica realtà criminale, che ha interferito anche sulla gestione ammnistrativa del Comune, di cui OMISSIS rappresenta la massima espressione, con una continuità amministrativa durata, come detto già, ben 8 anni.



I legami con il richiamato contesto di forte condizionamento criminale sono del resto confermati anche dalle **immagini inserite nell'inchiesta scaturita dalle rivelazioni di OMISSIS – e riferite, peraltro, anche dai mass media locali - che hanno immortalato un abbraccio caloroso e un bacio tra il OMISSIS e OMISSIS.** Allo stesso modo, la confidenzialità e comunanza di interessi emergono anche dalle conversazioni telefoniche intrattenute dai due, e dagli appellativi così familiari utilizzati dal OMISSIS nei confronti del OMISSIS.

Per quanto concerne le frequentazioni e le relazioni dei rappresentanti comunali di Monteforte Irpino con esponenti della criminalità organizzata, esse rivelano quindi **un *modus operandi* in linea con i tradizionali canoni dell'infiltrazione della malavita organizzata** nell'amministrazione dei pubblici interessi, con un pervicace radicamento in un territorio come quello montefortese, che è risultato anch'esso connotato dai tentacoli delle consorterie locali dedite al malaffare organizzato.

Il vertice dell'Amministrazione comunale, secondo quanto rilevato anche dalla Commissione, **intrattiene, infatti, rapporti e collegamenti con gli appartenenti a sodalizi criminali che operano sul territorio**, con una capacità di attrazione in dinamiche criminose rispetto alle quali l'Ente si è di volta in volta messo a disposizione delle figure criminali di riferimento, realizzando il tipico sviamento del pubblico interesse. Tante iniziative dell'apparato amministrativo comunale appaiono, quindi, in vario modo, condizionate dal controllo dei citati OMISSIS, atteso che sono palesemente orientate a realizzare interessi di soggetti ad essi collegati, che beneficiano di una serie di appalti pubblici grazie alle interazioni evidenziate dall'organo ispettivo con l'amministrazione comunale.

E' stato quindi riscontrato dalla Commissione di indagine un quadro d'insieme caratterizzato da elementi indiziari in grado di delineare quel pericolo di "insinuazione criminale", per la sussistenza, nel caso di specie, di elementi concreti, confermati da precisi riscontri fattuali, del tutto idonei a rappresentare la situazione di disfunzione, connessa ad una soggezione alle consorterie mafiose. Si fa riferimento, in particolare, alla presenza di una rete di rapporti parentali, nonché di frequentazioni e cointeressenze tra gli amministratori locali ed esponenti delle locali consorterie; al coinvolgimento dello stesso OMISSIS nella rete delle relazioni sospette; ai precedenti di polizia e pregiudizi penali nei confronti di taluni soggetti collegati alla compagine amministrativa comunale; una diffusa situazione di illegalità in vari settori amministrativi (in particolare quello degli appalti pubblici) e una situazione di inerzia amministrativa nel far fronte alle disfunzioni che connotano la macchina amministrativa.

Valore fortemente sintomatico è stato poi tratto dalle criticità e dalle irregolarità nei settori più sensibili, quali, come detto, quello degli appalti di lavori, servizi e forniture, ed è stato accertato il ricorso eccessivo ad affidamenti diretti, mediante procedure anomale, anche in favore di soggetti controindicati sotto il profilo antimafia, e quindi privi dei requisiti di affidabilità, il ricorso alle proroghe dei contratti, l'inosservanza perpetuata della normativa in materia di trasparenza, oltre che, per l'appunto, del Codice antimafia.

Tutte queste problematiche sono state evidenziate dalla Commissione, che ha delineato un sistema eloquente di una situazione di condizionamento criminale dell'ente.

Dalla relazione dell'organo ispettivo è emerso che talune società hanno ottenuto affidamenti in costanza di interdittive antimafia e/o sono contigue, in via diretta o indiretta, alla criminalità organizzata. Amministratori di altre ditte appaltatrici sono risultati avere precedenti di polizia e collegamenti con esponenti dei clan locali. In sostanza, si è palesata una macchina



amministrativa fortemente deficitaria, connotata da una situazione di patologica inefficienza e di totale inerzia sul piano dei controlli, con una contiguità con le consorterie criminali della zona da cui viene verosimilmente influenzata.

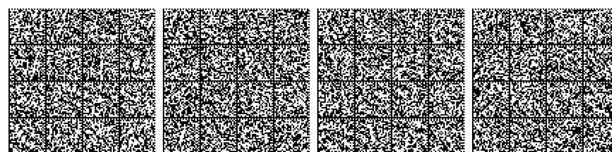
A tale riguardo, può segnalarsi ad esempio che, tra le ditte beneficiarie di affidamenti di lavori, figura un'impresa destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, quale la **Società "OMISSIS"**, attiva in settori sensibili sotto il profilo antimafia, alla quale è stato commissionato dal Comune un appalto per lavori dopo l'alluvione che ha colpito il territorio di Monteforte Irpino il 9 e 10 agosto 2022, per un corrispettivo pari a circa € 21.000, in costanza di **provvedimento interdittivo** antimafia, emesso dalla Prefettura di Avellino nel marzo 2022 per ingerenze del clan OMISSIS, essendo collegata al pluripregiudicato OMISSIS. Quest'ultimo - fratello anche di OMISSIS, che rimase ucciso nel corso di un agguato di stampo camorristico in cui fu coinvolto anche l'altro fratello OMISSIS - nel 2021 è stato destinatario della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Avellino, in relazione ai procedimenti penali n. 633/2021 e R.G. Gip n. 5139/21 RGNR pendenti a suo carico per il reato di riciclaggio; inoltre, nel 2011 era stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi.

Il citato OMISSIS, come emerge da diverse ordinanze di custodia cautelare, risulta inoltre vicino ad esponenti di spicco della criminalità organizzata, in particolare del clan OMISSIS, tanto che, nel 1997, si era dichiarato disponibile ad assumere alle sue dipendenze il pregiudicato OMISSIS, elemento apicale dell'omonimo clan. Ciò è confermato dalla sentenza n. 505 del 5/12/2005 della Corte d'Assise di Avellino, dove è attestato che la ditta edile di OMISSIS aveva effettivamente assunto il capoclan OMISSIS, quando questi si trovava in regime di semilibertà. È sempre a OMISSIS che l'Amministrazione comunale di Monteforte Irpino si rivolge per affidare alcuni dei lavori di somma urgenza in occasione dell'altra violenta alluvione che aveva colpito il Comune anche il 27 settembre 2020.

Né può tacersi che dall'**analisi delle reti *social*** si è potuto verificare, tra l'altro, che **il figlio del OMISSIS, OMISSIS, ha una relazione sentimentale dal 2013 con OMISSIS, figlia del sopracitato OMISSIS , pluripregiudicato ritenuto contiguo ad organizzazioni malavitose operanti nel territorio avellinese, ed in particolare al Clan OMISSIS** e di OMISSIS.

In realtà, quest'attività di verifica delle reti social si è rivelata particolarmente efficace e confermativa dei collegamenti del OMISSIS con il malaffare del crimine organizzato, consentendo di acquisire molte notizie difficilmente riscontrabili altrove, per evidenziare rapporti e legami che intercorrono tra i soggetti esaminati.

Da una rapida esplorazione del profilo social di OMISSIS risulta infatti confermata la contiguità con alcuni personaggi gravati da pregiudizi ed, in particolare, con ambienti malavitosi riferibili al Clan OMISSIS e al OMISSIS: dal *frame* che riproduce il OMISSIS in compagnia di OMISSIS, avvocato e fratello di OMISSIS e OMISSIS, alle ulteriori esplorazioni che hanno consentito di individuare **"amicizie" trasversali sui rispettivi profili tra i fratelli OMISSIS e OMISSIS, titolari della ditta interdetta ai fini antimafia OMISSIS, rispettivamente con il OMISSIS e con OMISSIS e OMISSIS**, sul conto dei quali pure risultano pregiudizi e/o rilievi significativi.



3. IL OMISSIS E LA COMPAGINE AMMINISTRATIVA

Come anticipato, il Consiglio comunale di Montefòrte Irpino è composto da 16 Consiglieri, di cui 11 riconducibili alla lista OMISSIS.

Deve in primo luogo essere inquadrata la figura di quest'ultimo, per le diverse circostanze rilevate a suo carico, in un contesto di forte condizionamento criminale, oltre che di elevato inquinamento ambientale caratterizzante l'area geografica di interesse.

Nel richiamare la già riferita intercettazione ambientale, di cui alla precitata ordinanza di custodia cautelare nr. 409/20, avvenuta nel carcere di Voghera, lo sviluppo dell'attività inquirente ha fatto emergere sempre più i rapporti intrattenuti dal OMISSIS con la malavita organizzata dell'area avellinese, come confermato anche dagli esiti delle indagini della Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli già illustrati. Sul punto vengono anche in rilievo le già note circostanze sintomatiche di questa stretta vicinanza, come l'abbraccio e il bacio tra il OMISSIS e OMISSIS.

Oltre alla vicenda del ristorante "OMISSIS" in cui - come sembra chiaramente emergere dalle risultanze investigative - il OMISSIS si avvale della forza intimidatrice generata dal carisma criminale di OMISSIS in modo che questi interceda sulla partecipazione all'asta della OMISSIS per rilevare l'esercizio di ristorazione, risulta particolarmente significativo un altro episodio, risalente al 2018. Da quanto si evince dagli atti processuali - ed in particolare dall'interrogatorio reso il 22 dicembre 2020 da OMISSIS dinanzi all'Autorità giudiziaria - nell'occasione, **OMISSIS e OMISSIS si recano insieme proprio da OMISSIS e dal marito OMISSIS** (alias "OMISSIS"), per farli desistere dal presentare la domanda al Comune di Monteforte Irpino per la gestione della **cd "Fiera delle Bancarelle"**, evento che per il passato li aveva visti sempre protagonisti. Effettivamente, dal sito web del Comune, emerge che per le successive edizioni 2018 e 2019 l'organizzazione di detta Fiera viene affidata ad altri soggetti.

Indipendentemente dalle contestazioni di rilevanza penale, le vicende descritte stanno, quindi, a comprovare il forte legame tra il OMISSIS ed il OMISSIS, per un OMISSIS è già gravissimo accompagnarsi a persone contigue alla criminalità organizzata, ma nel caso in esame il rapporto va evidentemente al di là della mera conoscenza, anzi denota un'amicizia perdurante e pericolosamente invasiva nella gestione della *res publica*, tanto da esporre l'Amministrazione locale a concrete ingerenze criminali.

Sempre nell'ambito della stessa indagine sul "OMISSIS" sono state censite infatti diverse conversazioni telefoniche intercorse tra OMISSIS e OMISSIS, dalle quali appare evidente il rapporto amichevole tra i due, come nel caso, già sopra rimarcato, in cui il OMISSIS, **appena terminato lo spoglio elettorale OMISSIS ed avuta cognizione della sua vittoria, contattava telefonicamente OMISSIS per comunicargli la notizia ed invitarlo ai festeggiamenti.**

A completare il quadro dei rapporti tra il OMISSIS e i vertici del clan OMISSIS, si soggiunge inoltre che il OMISSIS risulta essere stato socio - unitamente al fratello OMISSIS - e preposto alla gestione tecnica della società "OMISSIS DI OMISSIS E OMISSIS SNC", con sede legale ed unità locale in Monteforte Irpino. L'attività della società risulta essere stata ceduta in data 26.11.2009, mediante contratto di fitto di ramo d'azienda, alla Società "OMISSIS S.R.L.", composta dai figli del OMISSIS. Ebbene, dalle informazioni acquisite dalle Forze dell'Ordine è emerso che presso tale società hanno prestato, nel tempo, attività lavorativa **due collaboratori ritenuti affiliati al "Clan OMISSIS"** e, in particolare, **OMISSIS** (padre,



peraltro, del giovane OMISSIS, autore dell'aggressione mortale consumata ai danni di OMISSIS il 1° gennaio 2023 nel vicino Comune di Mercogliano), nonché **OMISSIS.**

Tale circostanza denota, ancora più manifestamente, il tessuto di relazioni che il OMISSIS ha intrattenuto negli anni con i contesti criminali operanti nella provincia.

OMISSIS risulta, poi, controllato unitamente a **OMISSIS - cugino di primo grado di OMISSIS, OMISSIS eletto nella lista del OMISSIS "OMISSIS" e OMISSIS** -, coinvolto nell'attività di indagine eseguita dai Carabinieri di Castello di Cisterna nei confronti del **Clan OMISSIS**, e di cui la Commissione di accesso ha evidenziato la valenza criminale.

Al netto delle considerazioni che possono farsi con riferimento alla figura del OMISSIS sulla base di tutto quanto sopra esposto, va segnalato altresì che sono emerse, anche in relazione agli accertamenti esperiti sul conto dei **componenti OMISSIS e della OMISSIS** alcune ulteriori figure di interesse criminale.

Si ritiene di evidenziare, in particolare, il profilo del citato **OMISSIS**, che ricopre anche il ruolo di OMISSIS. Lo stesso, da informazioni dell'Arma dei Carabinieri, risulta deferito all'Autorità Giudiziaria tra il 2005 ed il 2009 per danneggiamento, violazioni in materia di permessi a costruire, gestione di rifiuti non autorizzati, nonché nel 2010 per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e nel 2014 per il reato di truffa. Il OMISSIS risulta, poi, avere frequentazioni e una contiguità costante ad ambienti malavitosi, tra l'altro confermato da un episodio del 2002, quando , come confermato dalla Commissione di accesso, in relazione ad una compravendita immobiliare è accertato in contatto con OMISSIS, imparentato con appartenenti al clan OMISSIS di Quindici e recentemente colpito da provvedimento cautelare custodiale emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A. partenopea nell'ambito dell'operazione eseguita dai C.C di Castello di Cisterna nei confronti del Clan OMISSIS (nr. 25158/2014 R.G.N.R. e nr. 15796/2019 R.G.G.I.P. eseguita nel mese di novembre 2022).

Il padre, OMISSIS, con diversi pregiudizi penali e di polizia, è **ritenuto storicamente contiguo al clan OMISSIS di Quindici** ed in contatto anche con esponenti del clan OMISSIS. In particolare il OMISSIS risulta coinvolto in una vicenda penale quale **autore di un tentativo di estorsione** ai danni di un esercizio di lavorazione di marmi. In tale circostanza - come si rileva dal procedimento penale nr.59757/2004 della D.D.A. di Napoli - il predetto, unitamente al nipote **OMISSIS**,- cugino di primo grado dell'OMISSIS - e gravato anch'egli da numerosi pregiudizi penali, hanno agito quali intermediari tra la vittima della condotta estorsiva e il gruppo criminale facente capo a OMISSIS. Il predetto OMISSIS - controllato anche in compagnia del OMISSIS - è **ritenuto contiguo anche al gruppo criminale dei "OMISSIS".** È stato, infatti, recentemente colpito dalla richiamata ordinanza di custodia cautelare (25158/2014 R.G.N.R. e nr. 15796/2019 R.G.G.I.P) eseguita nel mese di novembre 2022 nei confronti del Clan OMISSIS. I collegamenti tra il Clan OMISSIS ed il OMISSIS sono documentati, come ha inteso mettere in luce l'organo ispettivo, dalla circostanza dell'arresto nel 2003 per estorsione ai danni di un imprenditore irpino, di OMISSIS in concorso con OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, attualmente detenuto e al vertice dell'omonimo clan, come, peraltro, attestato dalla citata operazione del novembre 2022.

A proposito di **OMISSIS**, significativamente per quanto di interesse risultano essere le dichiarazioni rese, nel corso di un'audizione innanzi alla Commissione di accesso dal Consigliere comunale di maggioranza OMISSIS, già consigliere nella precedente consiliatura, dimessosi il 19 settembre 2023, il quale ha sottolineato, tra l'altro, "l intromissione di soggetti



esterni all'amministrazione", riferibile proprio all'OMISSIS, per i costanti e reiterati episodi di ingerenze del predetto nelle vicende amministrative del Comune, pur risultando il medesimo privo di ogni legittimazione ad occuparsi della vita amministrativa dell'Ente.

Detta riferita circostanza risulta peraltro confermata anche da un fascicolo fotografico prodotto agli atti della Commissione, ove si rileva proprio la presenza del OMISSIS in occasione di un sopralluogo eseguito dagli addetti ai lavori comunali unitamente a membri della protezione civile messicana. Trattasi di una condotta piuttosto grave che pone in evidenza, su un piano indiziario, come **il medesimo OMISSIS abbia assunto le funzioni di OMISSIS del Comune in grado, in quanto tale, di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Ente locale.**

Al netto del legame paterno, **OMISSIS** dimostra inoltre una contiguità non occasionale e perdurante nel tempo, non solo con il cugino OMISSIS sopracitato, ma anche, come sottolineato dall'organo ispettivo, con esponenti legati ad associazioni di criminalità organizzata, con alcuni dei quali, peraltro, ha condiviso pregiudizi penali. **Può citarsi, ad esempio, un episodio di violazioni edilizie in concorso con OMISSIS**, gravato da molteplici pregiudizi penali, e condannato per associazione di stampo camorristico in quanto ritenuto **affiliato al clan "OMISSIS"** operante prevalentemente nei quartieri spagnoli di Napoli, e più volte destinatario di misure cautelari emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A. partenopea.

Per quanto concerne le altre figure della OMISSIS facenti parte del OMISSIS risultano coinvolte in una vicenda penale per abuso d'ufficio due OMISSIS, entrambe componenti anche della Giunta. Si tratta di **OMISSIS**, pure OMISSIS e **OMISSIS**, OMISSIS; ambedue già presenti, con analoghi ruoli, nella precedente consiliatura, sempre a guida dell'attuale OMISSIS.

Il succitato **OMISSIS**, anche OMISSIS nella compagine facente capo a OMISSIS, e già OMISSIS nella precedente consiliatura, peraltro dimessosi, come sopra chiarito a settembre 2023, risulta invece reiteratamente deferito, tra il 2020 ed il 2021, per abuso d'ufficio, calunnia e per violazioni in materia urbanistica.

Pure tra i OMISSIS, eletti nella lista "OMISSIS", con candidato OMISSIS , emergono due figure, **OMISSIS** ed **OMISSIS**. Quest'ultimo risulta più volte deferito all'Autorità Giudiziaria, per reati in materia di abusivismo edilizio, abuso d''ufficio, usurpazione di funzioni pubbliche; di ancor più peculiare interesse è invece la figura del primo, OMISSIS, che ha rivestito la carica di OMISSIS del Comune di Monteforte Irpino negli anni OMISSIS. Lo stesso veniva tratto in arresto nel 2013 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per le violazioni di cui agli art. 81 e 640 C.2 (truffa continuata ai danni dello Stato); successivamente scarcerato, veniva sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. A carico del predetto risultano, nel tempo, anche numerosi deferimenti da parte dell'Arma dei Carabinieri all'Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni, truffa, violazioni in materia edilizia, violenza privata e danneggiamento.

4. APPALTI PUBBLICI

Come si è detto, nell'ambito dell'attività ispettiva sono emerse diverse circostanze idonee a rappresentare i legami tra il OMISSIS e le varie espressioni della malavita organizzata avellinese, in particolare ma non solo, del Clan OMISSIS e poi del OMISSIS, che si sono poi riverberati sulla gestione degli assetti amministrativi del Comune, aperta a condizionamenti



criminali, anche e soprattutto in tema di appalti conferiti nel corso delle due consiliature riconducibili al OMISSIS.

Com'è noto, le gravi irregolarità nella gestione di quest'ultimo delicato settore, che si evidenziano fortemente in seno al Comune di Monteforte, spesso rappresentano (come confermato più volte dal Consiglio di Stato - vedasi sentenze 4026/2019 e 6435/2019) *"un indice significativo della grave compromissione che l'esercizio delle funzioni amministrative risente per effetto della penetrazione, ormai diffusa, delle logiche mafiose all'interno dell'apparato politico e amministrativo locale".*

Emblematico della collusione tra cosche mafiose ed amministrazioni locali – come sottolineato anche dal TAR Lazio nella sentenza 11396/2020, ma non solo - è il ricorso a ditte colpite da interdittiva nell'affidamento di lavori e forniture, in chiaro contrasto con le disposizioni del codice antimafia, ovvero la totale assenza della richiesta di certificazione antimafia. In altre situazioni la compromissione del buon andamento dell'azione amministrativa si evince dall'affidamento degli appalti ad imprese, direttamente o indirettamente, collegate alle cosche locali, per sfuggire all'applicazione della normativa antimafia.

Questo scenario si registra proprio nell'Ente locale in parola, poiché tra le ditte beneficiarie di affidamenti di lavori, spesso assegnati con procedure di somma urgenza, figurano imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia, ovvero che presentano elementi tali da sviluppare approfondimenti in chiave di prevenzione antimafia.

Come noto, il sistema della documentazione antimafia persegue, per finalità di sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata, l'obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose in attività economiche, in particolare nei rapporti tra i privati e le Pubbliche Amministrazioni, con riguardo ai contratti pubblici, ma anche alle autorizzazioni per l'esercizio di qualsivoglia attività soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta SCIA).

A tale ultimo riguardo, dal confronto dell'elenco delle autorizzazioni amministrative in materia di commercio rilasciate dal Comune di Monteforte con l'elenco rilasciato dalla Prefettura di Avellino, è stato possibile accertare che il OMISSIS ha omesso di chiedere la documentazione antimafia, violando in tal modo il disposto normativo di cui agli artt. 84, 89 bis e 91 del d.lgs. 159/2011.

Gli effetti deleteri di una simile condotta sulla vita amministrativa dell'Ente sono facilmente desumibili, poiché evitando di chiedere la documentazione antimafia si sono determinate presso quel Comune condizioni potenzialmente tali da consentire a qualsiasi soggetto, o suoi congiunti legati alla criminalità organizzata, di aggirare la legislazione antimafia, anche attraverso un qualsiasi prestanome per ottenere un'autorizzazione ovvero avviare attività commerciali.

A solo titolo di esempio è stato evidenziato dalla Commissione ispettiva che all'esito degli accertamenti SDI eseguiti (solo con riferimento alle cause di divieto ex art. 67 del D.lgs 159/2011) su taluni beneficiari di SCIA commerciale sono emersi diversi elementi d'interesse per pregiudizi giudiziari e di polizia per estorsione, traffico di stupefacenti ed altro, che assumono significatività ai fini antimafia. È stato, quindi, accertato che il Comune di Monteforte Irpino non ha effettuato la verifica in ordine ai requisiti antimafia per soggetti gravati da condotte contemplate da reati c.d. "spia" (art. 629 c.p., art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 452-quaterdecies. c.p.) in base ai quali il Prefetto può, ai sensi del comma 4



dell'art. 84 del D.lgs 159/2011, desumere tentativi di infiltrazione mafiosa ed emettere conseguentemente provvedimenti interdittivi antimafia.

A quanto sopra deve aggiungersi che il referto ispettivo ha posto in evidenza come **l'azione amministrativa del Comune di Monteforte Irpino risulti caratterizzata da evidenti devianze ad appannaggio di contesti imprenditoriali, nei quali emergono le figure di soggetti ritenuti notoriamente collegati e/o contigui a sodalizi criminali - in particolare OMISSIS e OMISSIS-**, non disdegnando di favorire anche ditte documentalmente collegabili ad altre consorterie criminali.

Tali iniziative amministrative sono, in vario modo, condizionate proprio dal controllo dei citati fratelli OMISSIS, anche tramite l'azione, rimarcata dall'organo ispettivo, svolta dal OMISSIS (peraltro OMISSIS di altro Comune irpino), soggetto intorno a cui ruotano le scelte amministrative dell'Ente in materia di appalti e lavori pubblici, poiché ogni opera pubblica, come anche attestato dalle dichiarazioni rese dall'OMISSIS nel corso della citata audizione, appare da lui gestita.

La stessa Commissione ha segnalato inoltre procedimenti amministrativi impregnati da diffuse e gravi irregolarità e anomalie, rivelatrici di un incisivo condizionamento dell'azione dell'apparato amministrativo orientato a favorire interessi di soggetti collegati alla criminalità organizzata, come nei paragrafi di seguito si illustrerà più approfonditamente.

4.1 APPALTI ALLA OMISSIS E ALLA DITTA OMISSIS.

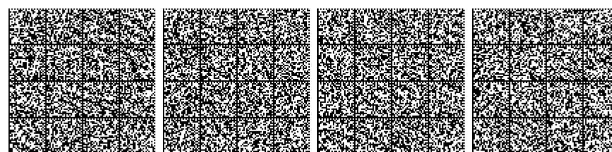
Tra le ditte interessate dagli appalti affidati dal Comune di Monteforte Irpino si annota la **ditta OMISSIS OMISSIS**, di cui già si è fatto cenno nei paragrafi precedenti, alla quale è stato commissionato dal Comune un appalto per lavori dopo l'alluvione che ha colpito il territorio di Monteforte Irpino il 9 e 10 agosto 2022, per un corrispettivo pari a circa € 21.000, **in costanza di provvedimento interdittivo antimafia, emesso dalla Prefettura di Avellino nel marzo 2022**, per ingerenze da parte del clan OMISSIS.

Infatti, **OMISSIS OMISSIS** presenta una compagine societaria che vede socio al 50% OMISSIS - anche amministratore unico- e socio per il restante 50% il figlio OMISSIS, subentrato allo zio OMISSIS. Si tratta, rispettivamente della moglie, del figlio e del fratello del **pluripregiudicato OMISSIS**, ritenuto, come già detto, **contiguo ad organizzazioni malavitose operanti nel territorio avellinese, ed in particolare al Clan "OMISSIS"**, come confermato dalla sentenza n. 505 del 5/12/2005 della Corte d'Assise di Avellino, dove è attestato che la ditta edile di OMISSIS aveva assunto il capoclan OMISSIS, quando questi si trovava in regime di semilibertà.

Giova ribadire che OMISSIS, come già evidenziato nel corso della presente relazione, è anche il padre di OMISSIS, che intrattiene da anni una relazione con OMISSIS e, figlio del OMISSIS.

È sempre a OMISSIS poi che l'Amministrazione comunale di Monteforte Irpino si rivolge per affidare alcuni dei lavori di somma urgenza in occasione della violenta alluvione che aveva colpito il Comune anche il 27 settembre 2020 per un importo di 55.774,79 euro, corrispondente a circa il 22% della spesa complessiva (pari a 252.922, 33 euro) all'epoca affrontata dal Comune in favore di tutte le ditte coinvolte.

A tal riguardo, come segnalato dalla Commissione, particolarmente suggestiva pare la circostanza che nel verbale di somma urgenza viene indicata come affidataria dei lavori



l'impresa OMISSIS, sebbene tale ditta, già dal settembre 2019, fosse stata formalmente acquisita dalla OMISSIS; suggestione, questa, che conferma l'identificazione che il Comune opera tra la figura di OMISSIS-notoriamente legato al clan OMISSIS- e le imprese a lui riconducibili, in quanto effettivo titolare. Ne è ulteriore comprova il fatto che la OMISSIS OMISSIS risulta essere stata impiegata per quei lavori, ma non risulta aver ricevuto compensi.

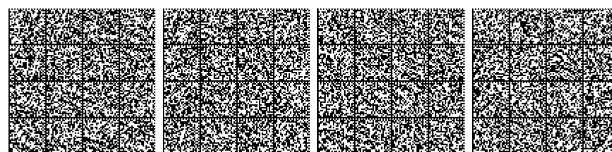
Con riguardo a quest'ultima società, si devono poi sottolineare alcune circostanze, suffragate dagli esiti ispettivi, che denotano una gestione non improntata ai principi di legalità e trasparenza dell'apparato amministrativo dell'ente locale, anzi sintomatica di un orientamento volto a favorire gli interessi di gruppi legati alla criminalità organizzata e, dall'altro, la totale spregiudicatezza degli amministratori della ditta stessa.

All'indomani degli eventi alluvionali del 9 e 10 agosto 2022, infatti, il Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale inviava all'Area Antimafia di questa Prefettura l'elenco delle ditte disponibili ad effettuare nell'immediatezza i lavori post- alluvione. A fronte della segnalazione con la quale l'Ufficio comunicava **l'elemento sfavorevole della misura interdittiva già emessa a carico della OMISSIS** (presente nell'elenco inviato dal Comune), il predetto Dirigente, pur nella consapevolezza di una sussistente ostatività e degli obblighi conseguenti per la P.A. di non contrattare con tale impresa, riteneva surrettiziamente di precisare che l'importo dei lavori affidati alle diverse ditte non superava, per ciascuna, il valore di 150.000,00, soglia al di sotto della quale non sussiste l'obbligo di richiedere l'informazione antimafia.

Da sottolineare, inoltre, la spregiudicatezza degli amministratori della ditta in questione che, in occasione di un affidamento di un subappalto da parte della società Autostrade, nel febbraio u.s., avrebbero prodotto alla società Autostrade, per il tramite di un'altra impresa, nella specie la ditta individuale **OMISSIS**, una comunicazione attestante la richiesta di iscrizione nella *white list* della Prefettura, laddove la stessa era invece destinataria di un provvedimento antimafia, elemento questo ostativo all'iscrizione. Soltanto in sede di verifica documentale, la società Autostrade, non riscontrando il nome della ditta tra quelle richiedenti l'iscrizione in *white list*, chiedeva pertanto informazioni in merito all'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino. Trattasi evidentemente di un modus operandi idoneo a dimostrare la capacità pervasiva della OMISSIS nel riuscire a coinvolgere, nelle proprie strategie illecite, altri operatori economici a quel momento non controindicati per ottenere benefici e vantaggi altrimenti preclusi.

Le verifiche operate dalla Commissione di accesso hanno posto, altresì, in evidenza l'incisivo condizionamento dell'azione amministrativa operato dai soggetti cui è riferibile la OMISSIS, anche in ordine a due importanti appalti, il primo affidato nell'anno 2021 alla **ditta OMISSIS - nella quale sono stati riscontrati concreti interessi economici della OMISSIS-** ed il secondo affidato direttamente ad OMISSIS in costanza di provvedimento antimafia interdittivo. Appalti i cui relativi procedimenti amministrativi sono risultati impregnati da diffuse e gravi irregolarità che, come già segnalato mettono in evidenza l'efficace ingerenza della criminalità organizzata sull'Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino che si presta, con consapevolezza, all'influenza mafiosa, con conseguente grave pregiudizio degli interessi della comunità e perdita di credibilità dell'istituzione locale

Uno degli appalti più sintomatici dei collegamenti criminali è, infatti, proprio quello affidato nell'anno 2021 alla ditta OMISSIS per i lavori di realizzazione di interventi di somma urgenza post alluvione del 27 settembre 2020 in località Portella. In realtà la procedura/ gara informale avviata il 4.6.2021 dal OMISSIS, con inviti a tre operatori riportanti peraltro tutti lo



stesso numero di protocollo, riguarda un affidamento di lavori fuori da casi previsti dalla normativa riferita ad interventi di somma urgenza poiché l'alluvione a cui si fa riferimento risale a circa un anno prima, ossia al 27.9.2020. Le modalità di scelta delle tre ditte invitate dall'OMISSIS al confronto competitivo contrastano inoltre con la normativa di settore in quanto prive di motivazione e criteri utilizzati per la scelta degli operatori, in violazione di una norma base del nostro ordinamento, l'art.3 della L. 241/90, senza quindi alcuna garanzia di imparzialità e par condicio tra gli operatori economici, e prestandosi in tal modo la procedura a facili elusioni della concorrenza poiché la selezione delle ditte deve avvenire ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 50/2016 in modo non discriminatorio. Si avvalora, quindi, l'ipotesi, ad avviso della Commissione, che la gara informale tra i 3 operatori sia stata **una gara simulata**, mediante intese preventive tra le stesse ditte inviate allo scopo di giustificare strumentalmente un affidamento diretto, predeterminato a favore di una ditta prescelta.

Altre anomalie sono state evinte dagli approfondimenti della Commissione anche con riferimento alla concessione di un periodo di sospensione dei lavori per oltre il 50% del tempo previsto dal contratto di appalto in contrasto con l'art. 107 del d.lgs. 50/2016, oppure in ordine alla **deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene disposto il pagamento della somma di € 80.000,00 a favore della OMISSIS, distraendoli (in termini di cassa) da somme erogate dalla Regione Campania per un altro intervento di somma urgenza**, condividendo una richiesta del OMISSIS.

Sul punto è stato evidenziato che l'importo di € 80.000 è pari a quello che il Comune avrebbe dovuto erogare, a seguito di altro contributo regionale, a favore della ditta OMISSIS la quale risultava però, a quella data, gravata da interdittiva prefettizia datata 29.3.2022. Quindi appare ragionevole ritenere che la decisione della Giunta comunale possa essere correlata proprio alla necessità di destinare somme già assegnate alla OMISSIS a favore della stessa OMISSIS, giustificato unicamente da concreti collegamenti tra le due imprese, favorite dall'azione amministrativa posta in essere dall'Amministrazione comunale di Monteforte Irpino.

Altre anomalie sono state riscontrate anche in merito ad un altro beneficio economico a favore della ditta OMISSIS attraverso la liquidazione disposta dal OMISSIS a favore della ditta OMISSIS di una somma aggiuntiva pari al 15% per asserite spese generali e per spese di oneri di conferimento in discarica, senza giustificazione alcuna.

Inoltre, la Commissione ha rilevato **un contratto di nolo a freddo** stipulato tra la OMISSIS e la OMISSIS proprio all'indomani dell'affidamento dell'appalto in parola. Tale singolare atto negoziale sembra corroborare l'ipotesi che la ditta OMISSIS per aggirare le verifiche antimafia abbia, d'intesa con la OMISSIS, strumentalmente individuato il contratto di nolo a freddo per assumere, di fatto, la gestione ed esecuzione dell'appalto. Infatti, i relativi "documenti di trasporto" di "terra e rocce con gli automezzi noleggiati per conto della OMISSIS sarebbero stati eseguiti in date che coincidono con la sospensione dei lavori. Pertanto, molti dubbi sono sorti sulla effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative nonché sulla veridicità dei verbali di sospensione e ripresa lavori. Non solo, molti di questi documenti riportano le date con correzioni manoscritte sovrapposte ad altra data e le date di altri e diversi "documenti di trasporto" solo palesemente contraffatte.

Indipendentemente dal collegamento di natura "professionale" tra la OMISSIS e la ditta OMISSIS, dall'attività di indagine della Commissione di accesso sono emersi due importanti



elementi che evidenziano cointeressenze tra la OMISSIS e la OMISSIS e ad una conseguente contiguità ad ambienti di criminalità organizzata:

- nell'ambito del procedimento penale nr. 1591/20236 RGNR mod. 44 istruito presso la Procura della Repubblica di Avellino, a seguito dell'escussione di OMISSIS, figlia e collaboratrice di OMISSIS, la stessa riferiva di aver prodotto per conto della OMISSIS una certificazione di iscrizione in white list per alcuni lavori con la Società Autostrade datata 16.09.2022. Inoltre, specificava che la certificazione in argomento era stata inviata direttamente dalla OMISSIS alla sua impresa. Tuttavia, la certificazione era chiaramente falsa, stante il provvedimento interdittivo esistente;
- **tra i dipendenti della ditta OMISSIS, dal 2021 risultava assunto OMISSIS, già indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso**, estorsione e usura e **colpito dalla richiamata OCC 435/19** emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita il 14.10.2019 dai Carabinieri di Avellino nell'ambito del processo "OMISSIS", condannato il 11.07.2023 a 16 anni di reclusione per i reati associativi contestati.

Analoghe anomalie sono state, poi, riscontrate nell'ambito delle procedure di affidamento diretto per i lavori di trasporto, smaltimento e preventiva caratterizzazione del terreno posto alluvione del 27.09.2020, affidato in via d'urgenza alla OMISSIS, sempre in costanza di provvedimento antimafia interdittivo

A parte le palesi irregolarità nelle modalità della protocollazione e nell'individuazione delle tre ditte invitate dall' OMISSIS al confronto competitivo (gara informale) con modalità prive di motivazione, il Comune avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche antimafia prima di consentire l'inizio dei lavori, ma la ditta OMISSIS non era iscritta in *White List*. Nessuna rilevanza giuridica riveste, in questa fattispecie, la dichiarazione eventualmente resa dalla ditta in occasione della stipula del contratto attestante l'asserita insussistenza di cause ostative ai fini antimafia (ex art. 88 comma 4 bis del D.lgs. 159/2011 l'autocertificazione può avere, infatti, validità solo dopo che è trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante alla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale per la documentazione Antimafia).

Peraltro, nel caso in esame l'Amministrazione Comunale, nel tentativo di dimostrare di aver attivato le procedure di verifica dei requisiti antimafia, ha prodotto alla Commissione copia di una richiesta di consultazione dell'applicativo della BDNA avanzata, anziché dal Comune di Monteforte Irpino, da quello di Petruro Irpino in data 20.04.2021. Inoltre, ha prodotto la stampa della pagina *White List* estratta in data 16.11.2021, ossia risalente a diversi mesi dopo l'avvenuto affidamento. Questa circostanza si spiega ragionevolmente solo in un'ottica strumentale tesa a evitare all'Amministrazione comunale l'attribuzione di violazioni della normativa antimafia, e segnatamente dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011, essendosi prima sottratta alle preclusioni antimafia.

Infatti, alla data dell'affidamento dell'appalto e alla data di consegna dei lavori, e perfino alla data di stipula del contratto, il Comune non aveva effettuato alcun accertamento in ordine ai requisiti antimafia sul conto della OMISSIS.

Come risulta dagli elementi acquisiti dai Carabinieri, l'impresa OMISSIS, ha ricevuto un compenso di 55.774,79 euro, corrispondente a circa il 22% della spesa complessiva (pari a 252.922, 33 euro) all'epoca affrontata dal Comune in favore di tutte le ditte coinvolte giusta delibera Comunale n. 43 del 30/11/2020. In realtà nel verbale di somma urgenza viene indicata



l'impresa OMISSIS come affidataria dei lavori, sebbene tale ditta, già dal settembre 2019, fosse stata formalmente acquisita – come già sopra detto - **dalla OMISSIS**. Trova, dunque, più che ragionevole conferma la deduzione che conferma **l'identificazione che il Comune opera tra la figura di OMISSIS**-notoriamente legato al clan OMISSIS- **e le imprese a lui riconducibili**, in quanto effettivo reale titolare. Ne è ulteriore comprova il fatto che la OMISSIS OMISSIS risulta essere stata impiegata per quei lavori, ma non risulta aver ricevuto compensi.

4.2 APPALTI ALLA OMISSIS.

Altra ditta beneficiaria degli appalti pubblici da parte del Comune di Monteforte Irpino è la **OMISSIS.**, composta, allo stato, dai fratelli OMISSIS e OMISSIS (ciascuno socio al 50%, dopo la fuoriuscita dalla compagine societaria del padre **OMISSIS**), che deteneva prima, da solo, la metà delle quote societarie, mentre l'altro 50% era suddiviso tra i due figli. L'impresa, nel 2019, è stata **colpita da interdittiva antimafia**, in ragione della sussistenza di ingerenze e collegamenti, in particolare di OMISSIS e del figlio OMISSIS con il "clan OMISSIS". Tra l'altro, alle dipendenze dell'azienda figurava OMISSIS, figlio di OMISSIS, fratello del boss OMISSIS. Sul punto occorre chiarire che OMISSIS era già presente nella compagine societaria della OMISSIS unitamente al padre

Alla OMISSIS. è stato commissionato dall'Amministrazione di Monteforte Irpino l'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al ripristino e valorizzazione del sentiero Montagnella/Monte Carafone, per un valore di euro 260.683,00 nel luglio 2020, in costanza del **provvedimento interdittivo, ribadito, peraltro, da una seconda misura amministrativa antimafia, intervenuta nel 2021 con il rigetto dell'istanza di iscrizione in *white list*.**

Il Comune, peraltro, assegna anche un altro appalto ai OMISSIS nell'ambito degli interventi post-alluvione del settembre 2020, individuando, in questo caso, per l'affidamento dei lavori la ditta "OMISSIS", in realtà inesistente. Infatti OMISSIS era titolare della ditta individuale "OMISSIS di OMISSIS e Soci s.a.s. , cessata il 30.9.2015, ed era socio, a quell'epoca, della ditta OMISSIS. , oggetto- si ripete - dell'interdittiva del 2019. In questa circostanza il Comune sembra ricorrere ad un espediente per evitare di incorrere nella violazione della normativa antimafia, assegnando l'appalto ad una ditta non esistente, ma che si identifica chiaramente con le figure imprenditoriali degli OMISSIS.

Le puntuali verifiche poste in essere dall'organo ispettivo sul procedimento amministrativo afferente l'appalto che ha visto beneficiaria dell'affidamento la ditta OMISSIS. hanno evidenziato tante e tali anomalie che disvelano in realtà il forte condizionamento dell'azione amministrativa a favore dei soggetti cui è riferibile la OMISSIS..

La Commissione ha, infatti, segnalato le gravi criticità emerse in sede di acquisizione degli atti del procedimento, e segnatamente nella produzione degli atti richiesti al OMISSIS, ma anche numerose e gravi irregolarità emerse nelle fasi procedimentali come: una gara attivata mediante procedura aperta con termini abbreviati senza motivazione delle ragioni di urgenza eventualmente sottese (non sussistendo in realtà concrete esigenze temporali per il completamento dei lavori); nonché le anomalie nella nomina della Commissione di gara e nelle modalità di svolgimento delle attività istruttorie della stessa Commissione giudicatrice, che, **sebbene a conoscenza dell'interdizione antimafia risalente al 2019 a carico della ditta**, (requisito fondamentale dell'operatore economico prescelto, previsto a pena di esclusione ex



art. 80 del Codice appalti), ometteva di indicare tale evidenza nel verbale di gara. Tutto ben noto - come sottolineato dalla Commissione - poiché la stessa ditta OMISSIS nella documentazione amministrativa prodotta ai fini della partecipazione alla gara aveva esplicitamente dichiarato l'esistenza di tale circostanza, come sapeva anche il competente OMISSIS che, invece approvava senza alcuna eccezione i verbali di gara, determinando l'aggiudicazione alla OMISSIS. Peraltro, **veniva stipulato un contratto privo del rogito del OMISSIS, all'uopo rifiutatosi,** ed il OMISSIS ha proceduto ad un contratto sotto forma di scrittura privata, probabilmente retrodatando la data sull'atto, come messo in luce dalla Commissione di accesso, pur di far eseguire l'appalto ad una ditta risultata interdetta ai fini antimafia.

Inoltre, la Commissione di accesso ha potuto verificare dalla lettura del contratto che l'esecuzione dell'appalto sarebbe dovuto avvenire- in virtù dell'istituto dell'avvalimento - con il coinvolgimento di una ditta ausiliaria, la OMISSIS, che ha consentito con i propri requisiti (possesso idonea attestazione SOA) alla ditta OMISSIS di aggiudicarsi l'appalto. In realtà non vi è traccia, negli atti prodotti dal Comune, dell'effettiva partecipazione all'esecuzione dell'appalto da parte della citata ditta OMISSIS. Pertanto si può ragionevolmente desumere che l'inserimento della ditta ausiliaria negli atti di partecipazione alla gara prodotti dalla OMISSIS abbia avuto come unica finalità quella di aggirare i limiti di accesso posti dalle prescrizioni della gara stessa. Anche in questo caso si evince la capacità di una ditta controindicata, quale è quella dei OMISSIS, di coinvolgere imprese esenti da controindicazioni ed in possesso dei requisiti per ottenere l'aggiudicazione di un appalto da parte del Comune di Monteforte Irpino.

Solo dopo molto tempo il OMISSIS decide infatti di chiedere la documentazione antimafia sul conto della ditta OMISSIS con modalità, peraltro, del tutto singolari, ossia con nota trasmessa alla Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro anziché direttamente dal Comune di Monteforte Irpino, nel quadro di una strategia che appare finalizzata a occultare la palese illegittimità dell'intera procedura di affidamento dell'appalto a favore della OMISSIS. Ad ogni modo, in esito alla comunicazione della Prefettura di Avellino che confermava la prognosi positiva di controindicazione antimafia a carico della ditta OMISSIS, l'Ente locale avrebbe dovuto almeno recedere dal contratto; invece con una strumentale e illegittima condotta amministrativa dilatoria si consente alla ditta OMISSIS di eseguire alla data del 12.10.2020 il 78% delle lavorazioni oggetto dell'appalto, con modalità sempre strumentali – secondo quanto osservato, sulla scorta delle documentate e cospicue verifiche, dall'organo ispettivo - a consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la OMISSIS. Soltanto sei mesi dopo l'OMISSIS comunica alla ditta OMISSIS la soluzione del rapporto contrattuale, ma ormai con sterili effetti giuridici. Infatti, OMISSIS provvede alla liquidazione dei compensi a favore della OMISSIS, prima di un anticipo nel 2021 pari ad € 83.991,90+ IVA, con la responsabilità del OMISSIS a sottoscrivere la richiesta di anticipazione all'Ente erogante, e poi, nel 2022 anche del saldo, pari ad € 113.144,59 (iva inclusa), erogando in tal modo alla ditta interdetta l'intera somma delle lavorazioni eseguite.

4.3 AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione si è rilevato che il Comune di Monteforte Irpino ha provveduto, **a seguito degli eventi meteorologici di significativa intensità verificatisi il giorno 9 agosto 2022, ad affidare attività di somma urgenza** aventi



un valore complessivo pari ad € 591.830,74 a mezzo tre distinti verbali di somma urgenza, che hanno autorizzato l'esecuzione di prestazioni di lavori e servizi con riferimento ad un arco temporale che va dal 09/08/2022 fino al 14/09/2022, (pari a 37 giorni).

In primo luogo va osservato che le attività di somma urgenza sono regolamentate dall'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che al comma 1 stabilisce il tetto massimo di spesa di € 200.000,00 per lavori necessari all'eliminazione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Dagli atti esaminati dalla Commissione non sono, invece, riportate le motivazioni che hanno indotto l'Ente a sforare la soglia di 200.000 euro ben potendo, una volta eseguiti gli interventi di valore non superiore al limite massimo consentito, procedere per gli interventi aggiuntivi ad affidamenti mediante procedure ordinarie (comma 10 art. 163 del D.Lgs 50/2016)

La Giunta comunale ha provveduto inoltre a deliberare incarichi a numerosi operatori economici per attività di somma urgenza, non solo oltre i limiti di spesa, ma anche oltre i termini massimi così come stabiliti dal legislatore (15 giorni), e ciò in violazione dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, ove peraltro la dichiarazione dello stato di emergenza, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/09/2022 interviene solo successivamente alle attività disposte dall'Ente e decorre dalla data di adozione della delibera senza alcuna possibilità retroattiva.

Negli atti di liquidazione degli importi erogati a favore dei vari operatori economici intervenuti nei lavori di somma urgenza, non risulta poi che siano state osservate le prescrizioni poste dal comma 7 dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 (ad eccezione della regolarità contributiva) in ordine all'eventuale possesso dei beneficiari degli affidamenti in parola "dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria". E' appena il caso di evidenziare che, ai sensi del richiamato comma 7, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.

Pertanto, le determine di liquidazione risultano assunte in violazione del predetto comma 7, dell'art. 163 del D.lgs 50/2016.

Quanto alle ditte individuate per gli interventi di somma urgenza – come peraltro già segnalato - figurano inoltre, tra le altre, proprio la citata OMISSIS e la ditta OMISSIS ad essa collegata.

Del resto, il Comune di Monteforte Irpino già aveva avuto in passato **un precedente in materia di lavori disposti in via d'urgenza, a seguito di intense e violente precipitazioni che avevano interessato il territorio comunale in data 27/09/2020.** In questa occasione il OMISSIS aveva disposto il conferimento di incarichi vari a favore di operatori economici per una serie di attività descritte nel verbale di somma urgenza, che riportava quindi per ciascun giorno di intervento l'indicazione degli operatori economici impiegati e l'attività svolta da ciascuno di essi.

Anche in questa circostanza, in contrasto con la logica della somma urgenza, le ditte individuate non avevano eseguito i lavori nelle giornate pre festive e festive, e come per la somma urgenza del 2022, anche in questo caso OMISSIS aveva provveduto ad incaricare numerosi operatori economici, non solo oltre i limiti di spesa di € 200.000, ma anche oltre i termini temporali massimi stabiliti dal legislatore. Né negli atti di liquidazione degli importi erogati a favore dei vari operatori economici intervenuti nei lavori di somma urgenza 2020, come per il 2022, risultano osservate le prescrizioni poste dal comma 7 dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 (ad eccezione della regolarità contributiva) in ordine al possesso dei beneficiari degli



affidamenti in parola dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria.

Gli atti e i comportamenti sopra delineati denotano quindi una condotta dell'Amministrazione che, attraverso il braccio operativo del OMISSIS, si pone in aperta violazione delle norme e dei principi che regolano l'attività gestionale dell'Ente, e i cui effetti si realizzano a vantaggio delle ditte riconducibili ai gruppi di interesse criminale. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, il citato OMISSIS, viene progressivamente valorizzato dall'amministrazione che - come emerge dalle dichiarazioni rese, nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione dell'11.11.2023, da un OMISSIS, allo stato OMISSIS- gli affida ulteriori competenze tanto da farlo subentrare al citato OMISSIS anche negli incarichi di OMISSIS di diverse procedure.

In particolare, per i fatti risalenti al 2021, in merito alla OMISSIS, si richiama quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti laddove è stato posto in evidenza come il Comune di Monteforte Irpino abbia aggirato la normativa antimafia per affidare l'appalto, esibendo alla Commissione di indagine una richiesta di consultazione della Banca dati BDNA inoltrata, non dagli uffici Comunali di Monteforte Irpino, bensì dal Comune di PETRURO IRPINO, nella consapevolezza di aver violato le prescrizioni che impongono di acquisire le informazioni circa eventuali controindicazioni antimafia.

In relazione invece alle fattispecie correlate alle somme urgenze, può osservarsi come per gli operatori economici interessati in tali attività, in esito alla richiesta avanzata dall'OMISSIS del Comune di Monteforte Irpino per l'acquisizione delle verifiche in materia di antimafia, la Prefettura di Avellino avesse precisato, tra l'altro, che per la ditta OMISSIS s.r.l. (presente nella lista degli operatori trasmessa dall'Ente comunale), era stata rigettata la richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ed emesso provvedimento interdittivo, ma nonostante ciò i provvedimenti di liquidazione a favore della predetta ditta sono stati assunti senza alcun riferimento a tale ostativa circostanza, in ossequio a una prassi in totale spregio delle norme poste a base della legalità dell'agire amministrativo.

4.4. APPALTO RELATIVO AL PRELIEVO E RECUPERO OLII VEGETALI.

La volontà di favorire interessi privatistici a discapito di quelli di natura pubblicistica, agevolando soggetti legati ad organizzazioni criminali è la chiave di lettura anche di un'altra vicenda anomala su cui la Commissione ha focalizzato la sua attenzione.

Si tratta dell'affidamento del servizio di raccolta di oli vegetali esausti, la cui procedura in un primo momento viene avviata il 31.12.2018, con determina 443/2018, dall'OMISSIS, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità stabilite in apposito avviso pubblico per la scelta del contraente, al fine di "sondare il mercato e di ricevere la migliore offerta", come lo stesso OMISSIS ha riferito alla Commissione in sede di audizione.

Successivamente, l' OMISSIS, subentrato anche in questo caso all'OMISSIS, a cui, come detto, vengono sottratte dall'Amministrazione alcune competenze in favore dell'OMISSIS, disponeva, con determina 276 del 14.10.2020, l'affidamento diretto a favore della ditta OMISSIS dell'appalto relativo al predetto servizio di raccolta di oli vegetali esausti.



L' OMISSIS giustificava l'affidamento diretto alla OMISSIS, richiamando l'appalto analogo già disposto dal Comune di Mercogliano a favore della stessa ditta, nonché **la delibera di Giunta comunale n. 26 del 14.02.2017 che invitava il OMISSIS a valutare l'affidamento del servizio a favore della OMISSIS.** Nulla riferiva invece in merito alla mancata definizione della procedura, con avviso pubblico, per l'affidamento del servizio avviata dall' OMISSIS, semplicemente disapplicata, ma non revocata e/o annullata.

La Commissione sottolinea come la determina 26 in questione appaia caratterizzata da profili di illegittimità perché, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 " Decreto semplificazione"(conv. con modificazioni dalla L.1 settembre 2020, n. 120), gli affidamenti diretti erano consentiti, nell'arco temporale dal 15.9.2020 al 1.3.2021 (periodo storico di interesse ai fini dell'attività ispettiva sui punti in questione) per i contratti per servizi fino ad un valore di € 75.000. Per poter giustificare tale procedura, si sarebbe quindi dovuto quantificare preliminarmente il valore dell'appalto per il quinquennio di validità del contratto (con riferimento alla normativa all'epoca vigente), riportando un quadro economico sintetico da cui potesse evincersi il valore dell'affidamento. Ovviamente qualora l'appalto avesse avuto un valore complessivo superiore ai predetti € 75.000, non avrebbe potuto attivare l'assegnazione diretta, altrimenti violando, oltre che l'art. 1 del predetto D.L. 76/2020, anche l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, che impone di affidare gli appalti di valore superiore con procedura negoziata mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

L'organo ispettivo sottolinea quindi, in questa fattispecie, la criticità riscontrata nella citata delibera di Giunta n. 26 del 14.02.2017, laddove **la stessa Giunta, sempre guidata dal OMISSIS, ingiustificatamente si ingerisce in ambiti gestionali**, sottratti, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, agli organi politici. Addirittura la Giunta non solo prende atto del nome della ditta interessata all'affidamento (esplicitando una posizione favorevole alla ditta OMISSIS), ma addirittura indica (mediante invito a valutare) anche la tipologia di procedimento da adottare (art. 36 del D.lgs 50/2016), nonché le modalità di formalizzazione del rapporto (tramite atto convenzionale).

Oltre alle evidenze di illeciti amministrativi, la Commissione segnala poi gli **elementi di mafiosità riconducibili alla ditta OMISSIS,** con sede legale in OMISSIS (BA), beneficiaria del predetto procedimento.

L'organo di indagine ispettiva, infatti, precisa che la società OMISSIS è stata gravata da un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p dal Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A. di Napoli, per i fatti riportati nell'O.C.C. 135/2022 in data 9.4.2022., nell'ambito del procedimento penale 30350/13 RGNR, 30385/2021 R.G.G.I.P.-D.D.A. N. (c.d. Operazione "OMISSIS"), dalla quale si evince che la ditta in questione, pur se formalmente intestata a **OMISSIS**, era gestita dal padre di lui, **OMISSIS**, vero amministratore di fatto, il quale con il citato provvedimento giudiziario è, tra l'altro, accusato, di associazione camorristica per l'appartenenza al clan OMISSIS, in quanto imprenditore intraneo al sodalizio, protetto e a disposizione dell'organizzazione, nonché fiduciario dei fratelli OMISSIS, destinatario dei loro investimenti occulti, impiegati ed immessi nelle numerose attività d'impresa gestite dal OMISISS (tra le quali la OMISSIS, OMISSIS., OMISSIS, OMISSIS), utilizzate sia come moltiplicatore di guadagni e sia come strumento di conservazione ed implementazione delle relazioni utili al mantenimento del potere mafioso della famiglia OMISSIS.



L'indagine ha permesso, altresì, di documentare gli stretti **rapporti esistenti tra il clan OMISSIS e l'imprenditore avellinese OMISSIS.** Sul conto di quest'ultimo, si deve far presente che, unitamente ad altri membri della famiglia OMISSIS lo stesso detiene una holding composta da numerose società attive prevalentemente nel settore del calcestruzzo, ma anche nella produzione di conglomerati cementizi e in attività turistico alberghiere. In particolare, il predetto è stato, fino al 7 luglio 2023, amministratore unico e rappresentante legale della società OMISSIS, con sede in Atripalda (AV)- colpita, peraltro, dalla recentissima interdittiva di questa Prefettura in data 08.12.023 -, oltre che della OMISSIS, sempre fino al luglio scorso, con una fuoriuscita avvenuta all'esito di due interdittive adottate dalla Prefettura di Firenze nei confronti di altrettante società facenti capo alla holding di famiglia e operanti nel settore alberghiero.

I rapporti intercorrenti tra OMISSIS e gli esponenti del clan OMISSIS venivano documentati attraverso le conversazioni ambientali intercettate all'interno degli uffici della OMISSIS di pertinenza di OMISSIS, ma anche nel corso di una successiva conversazione ambientale in cui OMISSIS, alla ricerca di nuovi territori dove poter installare le proprie colonnine per la raccolta degli oli, chiedeva una mano per avvicinare qualche OMISSIS irpino.

L'attività investigativa di interesse riguarda il periodo intercorrente tra la fine del 2016 e il 2017: proprio lo stesso periodo in cui la Giunta comunale di Monteforte Irpino, capeggiata dall'attuale OMISSIS, adottava la citata deliberazione n. 26 del 14.02.2017 con la quale **indicava in modo esplicito il gradimento per la società OMISSIS, di** OMISSIS.

Ulteriori elementi di rilievo sono poi contenuti in un'informativa prot. 0518234/2023 in data 27.9.2023 della Guardia di Finanza, che avvalora l'attualità del collegamento tra la OMISSIS di OMISSIS ed i vertici del clan OMISSIS. Oltre all'indagine della D.D.A. di Napoli significativa è, infatti, l'attività investigativa convenzionalmente denominata "OMISSIS", eseguita dal NOE dei Carabinieri di Ancona, che ha disvelato interessi espansionistici del Clan OMISSIS fuori dai confini delle regioni Campania e Puglia, proprio nel settore dello smaltimento degli olii vegetali esausti, attraverso società riconducibili all'organizzazione criminale, come si evince dalla O.C.C. n. 1082/2021 RGNR D.D.A. e 4379/2021 RG GIP emessa in data 20.02.2023 dal GIP del Tribunale di Ancona su richiesta della D.D.A. anconetana.

I reati attribuiti ad esponenti della ditta "OMISSIS" S.r.l., tra cui, per l'appunto, il OMISSIS, sono l'aver gestito abusivamente e illegalmente in concorso, per conseguire un ingiusto profitto, attraverso un'attività imprenditoriale strutturata, in località varie delle Marche, dell'Abruzzo, della Campania e altrove, dal 2020 e con condotte continuative, ingenti quantitativi di rifiuti del tipo oli vegetali e grassi animali esausti, acquisiti anche tramite condotte di concorrenza illecita e furti. Le condotte degli indagati, garantivano inoltre, un ritorno in termini di prestigio criminale, oltre che economico, per loro stessi ma, anche e soprattutto, per il clan OMISSIS, attraverso la condivisione di un programma criminoso in linea con il carattere ad un tempo mafioso e imprenditoriale del sodalizio.

Lo scenario sopra delineato sembra far emergere un'evoluzione delle dinamiche mafiose, dove si assisterebbe non più allo scontro, bensì all'incontro tra le opposte consorterie per spartirsi sul territorio ogni possibile vantaggio economico, con il pieno sostegno dell'Amministrazione Comunale.



4.5. APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA OMISSIS. DI OMISSIS.

Altra vicenda in cui la Commissione ha ravvisato elementi significativi tali da corroborare quella contiguità, già messa in luce da tutte le circostanze finora esaminate, dell'amministrazione montefortese con interessi criminali riguarda l'affidamento "a breve termine" (di fatto affidamenti diretti) del **servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2021-2022, e reiterato con successive assegnazioni dirette e proroghe, in violazione del Codice degli appalti.**

La Giunta comunale ha formulato al riguardo un atto di indirizzo al OMISSIS con deliberazione n. 107 del 06-07-2021, a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico 2021, **in un momento, quindi, in cui era possibile indire, invece, una regolare gara di appalto seppure con i termini abbreviati per l'urgenza.** In caso di regolare procedura concorsuale per il periodo dal 2021 al 2024, il valore complessivo dell'appalto sarebbe risultato pari a circa € 400.000, con obbligo ad effettuare almeno una gara mediare procedura negoziata con la partecipazione di almeno 5 operatori.

Sta di fatto che la stessa Amministrazione comunale ha posto in essere un frazionamento della spesa con ben 6 affidamenti riferiti allo stesso periodo senza mai indire alcuna gara di appalto. In tal modo ha surrettiziamente contenuto il costo di ogni affidamento al di sotto della soglia di € 139.000 di cui all'art. 51 del D.L. 77/2021 effettuando altrettanti affidamenti diretti e proroghe a favore a favore della ditta OMISSIS, cooperativa di servizio con sede in Manocalzati (AV), con conseguente aggiramento della normativa in materia.

Se il Comune avesse, come avrebbe dovuto, indicato per l'affidamento un periodo pari almeno ad un anno scolastico, e cioè 9 mesi (essendo un servizio da erogare nell'arco dell'anno scolastico senza soluzione di continuità) avrebbe dovuto quantificare il valore reale dell'appalto, valore che è stato quantificato dalla Commissione di accesso in € 163.000, sommando l'importo dei vari affidamenti realizzati.

L'appalto viene affidato alla ditta OMISSIS., all'esito dell'acquisizione di preventivi offerti dalle ditte iscritte nell'apposita piattaforma della CUC, rappresentata dalla Comunità Montana del Partenio, ma quella della ditta in parola è l'unica offerta presentata.

A tale riguardo la Commissione ha segnalato che il Comune, nonostante ripetute richieste, non ha fornito gli atti relativi alla predetta gara informale (numero e nominativi delle ditte inviate, valutazione di preventivi, ed altro) così da pregiudicare l'acquisizione delle informazioni utili a verificare l'effettivo svolgimento della procedura, con particolare riferimento, tra l'altro, alla presenza degli operatori iscritti sulla piattaforma presa a riferimento al momento della pubblicazione della determina. E' stato verificato dalla Commissione che sul predetto dispositivo informatico non risultava, in ogni caso, iscritta la ditta, OMISSIS., a cui poi sarà affidato l'appalto.

Da tali elementi emergono profili indiziari di una gara simulata, finalizzata ad affidare l'appalto alla ditta OMISSIS., aggiudicato, peraltro, con il risibile ribasso 0,01%, che comprova la consapevolezza della ditta di aggiudicarsi il servizio pur con un ribasso di fatto inesistente in assenza di competizione con altre imprese del settore.

Al primo affidamento seguono, infatti, altre assegnazioni dirette alla medesima ditta, oltre a proroghe tecniche del contratto di servizio di refezione scolastica, con le quali il valore complessivo dell'appalto affidato mediante il frazionamento artificioso della spesa lievita,



infatti, ben oltre la soglia di € 139.000, e tutto appare strumentale a mantenere in essere i rapporti con la ditta OMISSIS..

In relazione alla **predetta OMISSIS** con sede a Manocalzati (AV) viene in rilievo, per il profilo criminale, la figura di **OMISSIS** il quale risulta essere stato indagato e attinto **da OCC 51424/2007 R. GIP e 349/2011 RG OCC**, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A. partenopea nell'ambito del procedimento penale 31131/2007 RGNR **a carico di 65 persone indagate per associazione di stampo camorristico.**

Tra i coindagati emergono i nomi dei fratelli OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS (alias OMISSIS, esponente del Clan OMISSIS). Quindi, a prescindere dall'esito processuale nei confronti del OMISSIS, le contestazioni a lui mosse dimostrano una contiguità con esponenti della criminalità organizzata irpina nell'ambito, nel caso di specie, di fittizie intestazioni di beni in favore del clan OMISSIS, con particolare riguardo a ditte di refezione scolastiche e mense.

5. BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

Nel territorio del Comune di Monteforte Irpino sono presenti alcuni **beni confiscati** definitivamente alla criminalità organizzata, ed in particolare, **in danno di OMISSIS.**

A seguito di una conferenza di servizi indetta nel 2019 e del conseguente provvedimento di assegnazione adottato dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Comune di Monteforte Irpino ha acquisito, nel 2020, al proprio patrimonio indisponibile i cespiti ricompresi in detta procedura, per destinarli a finalità sociali e/o istituzionali.

L'Ente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 48 comma 3, lettera c) della normativa antimafia provvedere, entro due anni, ad utilizzare i beni secondo gli scopi prefissati, in linea con la disciplina di settore. Invero, come documentato anche dalla Commissione di accesso, **a distanza di circa 4 anni i cespiti non sono stati mai utilizzati, per effetto di una condotta amministrativa che appare palesemente dilatoria.**

In particolare, dalla documentazione esaminata dall'organo ispettivo, è emerso che la Giunta Comunale a ottobre 2020 aveva approvato un progetto esecutivo per la riqualificazione del bene, ottenendo un contributo economico della Regione Campania. L'avvio dei lavori era previsto entro il mese di luglio 2021, con conclusione entro il, successivo novembre. Tuttavia, i lavori non risultano iniziati.

Nell'evidenziare che i tempi della procedura coincidono con il periodo delle consultazioni elettorali del 2021, che hanno condotto alla conferma nella carica dell'attuale OMISSIS, si deve parimenti sottolineare che solo dopo l'insediamento della Commissione d'indagine, l'Amministrazione comunale ha assunto iniziative che apparentemente sembrano finalizzate a rimuovere **l'inerzia** fino ad allora protratta.

Infatti, soltanto nel maggio 2023 il OMISSIS ha comunicato alla Regione la rinuncia al finanziamento a suo tempo concesso, rappresentando che il bene sarebbe stato concesso in comodato d'uso gratuito al Consorzio dei Servizi Sociali-Ambito territoriale Sociale AO2, per un intervento di ristrutturazione rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito delle misure a favore delle marginalità sociali, emerso anche in occasione di apposita riunione del Nucleo di supporto all'ANBSC istituito presso la Prefettura, tenuta indata 12 luglio 2023, proprio al fine di monitorare l'effettivo utilizzo dei beni confiscati su questo



territorio provinciale in coerenza con gli originali provvedimenti di assegnazione e destinazione.

I beni, incomprensibilmente mai utilizzati a beneficio della collettività a cui dovevano essere, invece, restituiti come ristoro per i costi subiti da quel contesto sociale ed economico a causa delle attività criminali, erano di proprietà, come detto, di OMISSIS, imprenditore degli OMISSIS, clan operante sul territorio nolano, il quale svolgeva funzioni di "collettore delle tangenti" versate dalle ditte al clan, come si rileva da un decreto di sequestro preventivo n. 18148/03 R.G.G.I.P..

Anche da questo quadro emergono fattori sintomatici di una gestione locale allergica ai principi di legalità e trasparenza, con il fine evidente di agevolare interessi legati a gruppi criminali.

6. LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E LA MALA GESTIO CONTABILE.

In merito alla **rovinosa situazione economico-finanziaria** del Comune di Monteforte Irpino, la Commissione ha assunto elementi cognitivi direttamente dal OMISSIS dell'Ente in servizio da gennaio 2023 con l'incarico di OMISSIS, che ha posto in evidenza elementi sintomatici di uno squilibrio strutturale del bilancio comunale, tamponato surrettiziamente mediante la sovrastima di entrate.

A titolo meramente esemplificativo viene citato il caso dell'IMU per il 2021-2022, parte "Entrate" del bilancio, dove sono stati indicati valori pari a quasi al doppio di quelli reali. Infatti, sebbene le entrate effettivamente realizzabili, come da serie storica, fossero pari a circa 1,4 milione di euro, la previsione delle entrate è stata di circa di circa 2,5 milioni di euro, pertanto, del tutto fittizia.

Anche per la voce spese appare evidente l'occultamento, come dichiarato dallo stesso OMISSIS, che tra le maggiori criticità ha segnalato la mancata previsione della spesa veritiera relativa all'aggio da erogare alla società incaricata della riscossione coattiva, e il mancato pagamento degli interessi per fatture riguardanti la pubblica illuminazione nel corso degli anni.

Un ulteriore inconfutabile elemento sintomatico dello **squilibrio strutturale** è dato dalle anticipazioni di cassa molto elevate. Infatti, per effetto delle previsioni in entrata fittizie, per fare fronte alle spese correnti si è determinata la necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa, attingendo ai fondi vincolati, per un ammontare di circa € 4.000.000 per colmare fittiziamente lo squilibrio strutturale di cui è affetto il bilancio dell'Ente nella parte corrente.

Altro elemento fortemente rivelatore delle criticità finanziarie dell'Ente è rappresentato dalla situazione debitoria, a cui l'ente non è riuscito a fare fronte, provvedendo unicamente alla relativa quantificazione, pari a circa sei-settecentomila euro, senza considerare le spese sostenute dall'ufficio tecnico, e non ancora definite.

In un Comune di poco più di 11 mila abitanti, qual è Monteforte Irpino, le cifre evidenziate (**4 milioni di anticipazioni di cassa, settecentomila euro di debiti fuori bilancio da riconoscere, oltre quelli riferibili all'ufficio tecnico**) sembrano, tuttavia, lasciare poco spazio per ottenere un riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL, ovvero con le misure previste dagli artt.193 e 194 dello stesso TUEL.

A ciò si aggiunga che la scrivente ha dovuto nominare un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema del rendiconto della gestione da sottoporre al Consiglio non



essendo stato approvato l'atto nei termini prescritti. Tuttavia, il commissario ha riscontrato numerosissime difficoltà nell'acquisizione degli atti propedeutici a tale adempimento, e tuttora, a distanza di mesi, non è stato possibile la determinazione del riaccertamento dei residui.

Del resto, appare particolarmente significativo che la precedente OMISSIS, sarebbe stata estromessa dall'attuale amministrazione comunale in quanto, come emerso dalle dichiarazioni rese dal OMISSIS, la stessa non sempre si sarebbe dichiarata disponibile a rilasciare attestazioni sulla regolarità contabile di determine e delibere e che la stessa OMISSIS, nell'audizione del 10.11.23 innanzi alla Commissione, ha confermato le gravi condizioni finanziarie in cui versa il Comune, rimarcando il fatto di essere stata di fatto "demansionata" per la sua resistenza alle richieste degli amministratori volte ad ottenere pareri di regolarità contabile su atti amministrativi caratterizzati da profili di illegittimità.

Quanto emerge dagli approfondimenti della Commissione denota, quindi, anche una indebita ingerenza degli organi di indirizzo nelle attività gestionali di esclusiva competenza del OMISSIS.

In definitiva, gli elementi sopra esposti in ordine alla situazione economica-finanziaria appaiono tali da porre in evidenza una gestione amministrativo-contabile condotta in dispregio delle regole che impongono un equilibrio di bilancio reale, a garanzia soprattutto degli interessi della collettività amministrata, alla quale il Comune deve garantire l'assolvimento dei servizi finalizzati al benessere dei cittadini, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, perseguendo le finalità di interesse pubblico.

7. CONCLUSIONI.

L'indagine sull'apparato amministrativo dell'Ente e l'analisi di contesto operata dalla Commissione hanno evidenziato, parallelamente a tratti di marcato disordine gestionale, elementi esogeni di condizionamento nelle concrete determinazioni gestionali, tali da compromettere l'imparzialità e la stessa funzionalità dell'Ente. E' emerso altresì un coinvolgimento diretto degli organi di vertice dell'ente nella situazione di illegalità diffusa del territorio e di fatto esposti alle logiche e al condizionamento della pressione criminale.

Si pensi ai **documentati rapporti di stretto collegamento e vicinanza del OMISSIS in OMISSIS con i capi del OMISSIS** - operante, come detto, nell'area avellinese-, e nei cui confronti sono emersi importanti rilievi giudiziari, tali da determinarne anche il rinvio a giudizio per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, unitamente a OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nell'ambito di un sistema consolidato di controllo delle aste giudiziarie. Parimenti vanno valorizzati **anche i legami parentali e i rapporti dell'OMISSIS con soggetti di caratura criminale.**

In sostanza, le risultanze dell'attività di indagine e la loro pregnanza conducono a ritenere i vari elementi ponderati in grado di delineare una oggettiva soggezione della amministrazione locale al condizionamento della criminalità organizzata, e questo anche laddove il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio di un'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa. La *ratio* della legge è quella di intervenire per interrompere il rapporto di connivenza o di convenienza degli amministratori locali con sodalizi criminali di stampo mafioso che può rintracciarsi sia nella cosiddetta contiguità compiacente in presenza di clientelismo e corruzione; sia nella cosiddetta contiguità soggiacente esercitata con pressioni,



minacce e atti intimidatori che influenzano in maniera determinante e diretta la vita dell'ente (Cons. Stato, III, n. 2793/2021).

Nel caso di specie molteplici elementi di riscontro sono apparsi riferiti a procedimenti amministrativi, di ambigua gestazione, connotati da oggettiva parzialità e da un'alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa.

Il settore più fragile sotto questo profilo è notoriamente quello dei lavori pubblici, di cui, per quanto concerne il Comune in questione, sono stati evidenziati numerosi e pregnanti elementi di criticità.

Si fa riferimento all'affidamento dell'appalto di lavori alla ditta individuale OMISSIS, dove sono palesi le anomalie e le violazioni del Codice degli appalti pur di favorire gli interessi della soc. OMISSIS, ditta interdetta all'epoca dei fatti che andava, invece, estromessa da qualsivoglia appalto pubblico. Oppure ai i lavori assegnati alla OMISSIS, pur in costanza di interdittiva antimafia da cui la stessa era stata colpita, attraverso miriadi di illegittimità e stratagemmi procedurali- gestiti attraverso il braccio operativo del OMISSIS - che denotano la pervicace e persistente volontà dell'amministrazione di salvaguardare sempre e in ogni caso gli affari di soggetti direttamente collegati alla criminalità di stampo mafioso.

Senza trascurare, inoltre, gli affidamenti di somma urgenza, sempre a favore della ditta OMISSIS e della ditta OMISSIS, di cui sono state messe in luce le reciproche cointeressenze, agevolate dalla singolare e perversa azione della macchina amministrativa dell'Ente.

Altro appalto denso di illegittimità finalizzate ad agevolare ditte collegate al malaffare di tipo mafioso è quello assegnato alla ditta OMISSIS, operante nel settore della raccolta degli oli esausti e intronea al Clan OMISSIS, nonché l'affidamento per il servizio di refezione scolastica alla ditta OMISSIS., appartenente ad un soggetto indagato assieme ai fratelli OMISSIS e ad un esponente del OMISSIS.

Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione, nel periodo retto dal OMISSIS , è apparsa caratterizzata da momenti di concreta permeabilità e asservimento ai voleri delle locali consorterie malavitose non solo per non aver posto argini ai tentativi di infiltrazione criminale, ma per aver tenuto un *modus operandi*, costante nel tempo e ad ampio raggio, improntato a condotte illecite tali da determinare le condizioni favorevoli per avvantaggiare soggetti notoriamente legati in affari con i clan.

Va evidenziato, sul tema, che la potestà di apprezzamento delle autorità statali può estendersi anche a situazioni non traducibili in addebiti personali ma tali da rendere oggettivamente plausibile, anche in forza della rete di conoscenza di relazioni e rapporti, una possibile soggezione del civico Consesso alla criminalità organizzata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale. Ciò che rileva, dunque, ai fini dello scioglimento *ex* art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 è l'emersione di un quadro tale da rendere ragionevole, nella concreta realtà contingente, l'ipotesi di una permeabilità degli amministratori locali all'influenza della criminalità organizzata, come nel caso di rilevata esistenza di vincoli di più ampia natura intercorrenti tra gli amministratori e soggetti di sospetta o accertata appartenenza ad organizzazioni criminali.

Ai fini dell'applicazione della misura di rigore di cui all'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, infatti, i rapporti di amicizia o di affari, le frequentazioni tra i soggetti sono valutabili quali situazioni idonee a rendere plausibile l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata. E ciò anche quando il valore indiziario dei dati raccolti non sia



ancora sufficiente per l'avvio dell'azione penale e per l'adozione di misure individuali di prevenzione.

La circostanza che il legislatore adoperi una terminologia più ampia ed indeterminata (*"elementi"*) costituisce la riprova che per lo scioglimento è sufficiente l'esistenza di un quadro complessivo che potrebbe anche non essere bastevole per il diritto penale o di prevenzione, nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità fra organizzazioni criminali e sfera pubblica e dalla necessità di evitare il pericolo che l'Amministrazione dell'ente locale sia permeabile all'influenza della criminalità.

A determinare lo scioglimento di un Ente per camorra non sono, quindi, solo alcuni aspetti che riguardano il contesto ambientale, ma soprattutto le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici.

Le diffuse illegittimità riscontrate e gli indizi di collegamenti con la criminalità organizzata scaturenti dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e dai rapporti delle Forze dell'Ordine forniscono un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del condizionamento dell'amministrazione di Monteforte Irpino.

Le illiceità e le condotte amministrative omissive in delicati settori dell'ente hanno, inoltre, evidenziato l'incapacità degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa. Le risultanze dell'accesso hanno disvelato, infatti, una situazione diffusa di mala gestio utile a garantire un distorto utilizzo delle norme e delle procedure a beneficio di un accaparramento monopolistico e oltremodo redditizio di appalti di lavori pubblici e forniture di servizi da parte di soggetti espressione di consorterie criminali, con i quali per la conclamata vicinanza dei rapporti si crea una congiunzione di interessi.

Quanto sopra induce inevitabilmente a svolgere ulteriori considerazioni in merito all'atteggiamento serbato anche dal OMISSIS e dalla OMISSIS che, di fatto, hanno assistito passivamente al verificarsi dei fatti e delle circostanze sopra illustrati.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che "lo scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico-amministrativo a svolgere i compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune" (Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9544 del 24 settembre 2018; in senso conforme cfr. altresì T.A.R. Lazio-Roma, Sezione I, sentenza 16 novembre 2020, n. 11940). Ne consegue che "amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non sono soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente". Ciò vale in misura maggiore per chi ricopre la carica OMISSIS, per il quale la trasgressione di questi doveri di vigilanza non solo è capace di determinare una situazione di cattiva gestione dell'amministrazione comunale, ma rende possibili ed agevola ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, finendo per creare le condizioni per un asservimento dell'amministrazione municipale agli interessi malavitosi.

Nel caso del Comune di Monteforte Irpino, oltre alle considerazioni già svolte in precedenza, si è avuto modo di accertare una condotta omissiva da parte del OMISSIS nel



sovraintendere e vigilare sull'attività amministrativa posta in essere dal OMISSIS e, d'altro canto, una ingerenza nell'ambito dell'attività gestionale dell'ente, che ha comportato indebiti vantaggi per soggetti appartenenti, collegati o comunque vicini ai sodalizi criminali del territorio, a discapito della generalità dei cittadini, come anche in relazione alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, rispetto alla quale - a fronte di tentativi da parte della OMISSIS di riportare la gestione a parametri di legalità - si è registrato un demansionamento della stessa per la sua resistenza alle richieste degli amministratori volte ad ottenere pareri di regolarità contabile su atti amministrativi caratterizzati da profili di illegittimità.

Le situazioni evidenziate con gli elementi acquisti e delineati nella relazione ispettiva, come suffragati dagli accertamenti delle Forze dell'Ordine, sono state quindi oggetto di analisi in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 20 dicembre scorso, allargato alla partecipazione del Sostituto Procuratore delegato dal Procuratore della Repubblica/Coordinatore della D.D.A. presso il Tribunale di Napoli, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, unitamente ai componenti della Commissione di accesso, che hanno fornito un quadro di sintesi delle attività dell'Ente locale in relazione al rapporto con la criminalità organizzata.

I componenti del Comitato, anche alla luce dei fatti più significativi illustrati dal Coordinatore della Commissione ispettiva, hanno concordato unanimemente nel ritenere sussistente il condizionamento degli amministratori, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi dell'Ente da parte dei sodalizi criminali, ravvisando un quadro complessivo di elementi univoci, concreti e rilevanti, da richiedere l'applicazione della misura più rigorosa prevista dalla normativa nei confronti del civico Consesso.

Tanto premesso, si sottopone quanto sopra esaminato alla valutazione della S.V. evidenziando che le circostanze emerse, anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, configurano la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 267/2000.

Avellino, 28/12/2023

Il Prefetto
(Spena)

24A02114



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 aprile 2024.

Designazione del laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

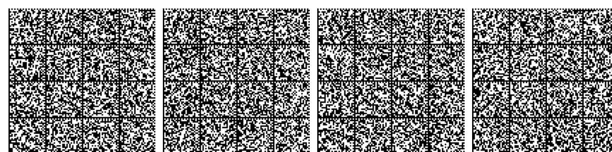
Vista la richiesta presentata in data 2 gennaio 2024 dal laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», sito in via Campo Boario s.n.c. - 64100 Teramo (TE), acquisita in data 2 gennaio 2024 al progressivo 00572, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;



Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», sito in via Campo Boario s.n.c. - 64100 Teramo (TE), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'8 dicembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Diossido di zolfo totale (anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (-)	OIV-MA-AS323-04A2 R2021

24A02085

DECRETO 17 aprile 2024.

Rinnovo della designazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 21 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 28 febbraio 2020 con il quale al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, sito in via Emanuele Mola 19 - 70121 Bari (BA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2024, acquisita in data 11 gennaio 2024 al progressivo 11569;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 dicembre 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, sito in via Emanuele Mola 19 - 70121 Bari (BA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'8 dicembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021
Tenore zuccherino/Sugar concentration	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Grado Brix/Acidità totale (da calcolo)/Brix degree/Total acidity (calculation)	OIV-MA-AS2-02 R2012 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

24A02086

DECRETO 17 aprile 2024.

Rinnovo della designazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda Speciale CCIAA di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 21 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 28 febbraio 2020 con il quale al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, sito in via Emanuele Mola 19 - 70121 Bari (BA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2024, acquisita in data 11 gennaio 2024 al progressivo 11606;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 dicembre 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, sito in via Emanuele Mola 19 - 70121 Bari (BA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'8 dicembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Biofenoli/Biophenols	COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022
Steroli/Sterols : Campesterolo/Campesterol	COI/T.20/Doc n 30/rev 2 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 3 2022
Steroli/Sterols : Campesterolo/Campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Difetto/Negative attribute, Fruttato Maturo/Ripe fruity, Fruttato Verde/Green fruity, Mediana Altri attributi negativi/Median other negative attributes, Mediana Amaro/Median bitter, Mediana Avvinato/Inacetito/Acido/Agro/Median Winey/vinegary/acid/sour, Mediana difetto/Median negative attribute, Mediana fruttato/Median fruity, Mediana Muffa/Umidità/Terra/Median musty/humid/earthy, Mediana Olive gelate (legno umido)/Median frostbitten olives (wet wood), Mediana Piccante/Median pungent, Mediana Rancido/Median rancid, Mediana Riscaldo/Morchia/Median fusty/muddy sediment, Valutazione organolettica/Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc n 15/rev 10 2018, COI/T.20/Doc n 15/rev 10 2018 escluso par 4.4 e 10.4 + Reg UE 2104/2022 29/07/2022 GU UE L284 04/11/2022 All II

24A02087



DECRETO 17 aprile 2024.

Designazione del laboratorio Analysis Service S.r.l., in Settimo di Pescantina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 6 dicembre 2023 dal laboratorio Analysis Service S.r.l., sito in via Bernardi 13 - 37026 Settimo di Pescantina (VR), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 20 settembre 2023 al progressivo 697436;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Analysis Service S.r.l., sito in via Bernardi 13 - 37026 Settimo di Pescantina (VR), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 15 settembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analysis Service S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato



da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A02088

DECRETO 17 aprile 2024.

Designazione del laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) del Piemonte, in Grugliasco, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Vista la richiesta presentata in data 28 dicembre 2023 dal laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) del Piemonte, sito in via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco (TO), acquisita in data 8 gennaio 2024 al progressivo 05319, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 giugno 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) del Piemonte, sito in via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco (TO), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 22 giugno 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) del Piemonte perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri/ Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/ Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/ Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/ Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame/Copper, Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-13 R2013
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

24A02089



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 12 aprile 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Terni Papigno».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», che individua, tra gli altri, l'area di Terni - Papigno come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 luglio 2002, recante la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Terni - Papigno»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Terni Papigno», acquisita agli atti della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota protocollo n. 157792 del 4 ottobre 2023, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Terni Papigno» (di seguito «Proposta»), costituita dai seguenti documenti:

relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;

relazione tecnica ISPRA;

particelle catastali;

proposta di perimetrazione in *shapefile;*

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 51 del 27 febbraio 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 ottobre 2023, con protocollo n. 174971, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Terni Papigno», acquisita con nota protocollo n. 157792 del 4 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno» è conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Umbria.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Umbria o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto, con allegata cartografia, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nell'albo pretorio del Comune di Terni.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 12 aprile 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/04/DM-140.12-04-2024_Terni.7z e sono accessibili nella sezione del portale web Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica » Istituzione e perimetrazione (mite.gov.it).

24A02084

DECRETO 16 aprile 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», in particolare l'art. 1, comma 4, così come modificato dall'art. 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che individua, tra gli altri, «Pioltello e Rodano» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 agosto 2001, recante la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Pioltello e Rodano», acquisita agli atti della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 4 ottobre 2023, con protocollo n. 157809, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Pioltello e Rodano» (di seguito «proposta»), costituita dai seguenti documenti:

relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;

relazione tecnica ISPRA;

particelle catastali;

proposta di perimetrazione in *shapefile*.

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 75 del 21 marzo 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 ottobre 2023, con protocollo n. 174954, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Pioltello e Rodano», acquisita con nota del 4 ottobre 2023, con protocollo n. 157809;



Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» è conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Lombardia.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Lombardia o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto, con allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'albo pretorio del Comune di Pioltello e sull'albo pretorio del Comune di Rodano.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 16 aprile 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/04/24-145_Dec.7z e sono accessibili nella sezione del portale web Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica » Istituzione e perimetrazione (mite.gov.it).

24A02083

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 2024.

Disposizioni ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli Stati dell'Unione europea, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, gli Uffici consolari, entro il 3 maggio 2024, trasmettono alla cancelleria della Corte d'appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nella circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio di sezione elettorale, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di residenza.

2. Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi informazioni sulle capacità tecnico-organizzative dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.



3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

4. La cancelleria della Corte d'appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma, forma l'elenco degli elettori idonei all'ufficio di presidente di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024.

5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal Presidente della Corte d'appello di Roma entro il 25 maggio 2024 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, è trasmesso immediatamente ai rispettivi Uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2024

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1211

24A02216

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 aprile 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DTS n. 88/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (di seguito, SSN) tra Agenzia e società farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (di seguito A.I.C.);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, per la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-



vembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997, dal titolo «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003 sulle «importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata»;

Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34 da parte della Commissione europea del 24 luglio 2007;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA IP n. 680 del 20 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2023, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Augmentin» (amoxicillina e inibitori enzimatici) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2023, con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Augmentin» (amoxicillina e inibitori enzimatici);

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e inibitori enzimatici) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Confezione:

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 042856094 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,52.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Augmentin» (amoxicillina e inibitori enzimatici) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 aprile 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A02097



DETERMINA 17 aprile 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sialanar», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DTS n. 89/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (di seguito, SSN) tra Agenzia e società farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (di seguito A.I.C.);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, per la classificazione dei medicinali erogabili a carico del SSN;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal SSN ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997, dal titolo «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003 sulle «importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34 da parte della Commissione europea del 24 luglio 2007;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale



dell'Agenzia (comunicazione n *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1158/2018 del 25 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2018, recante «Determina di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci per uso umano approvati per procedura centralizzata - classificazione C(nn)» relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 045092018;

Visto il trasferimento a nuova ditta da Proveca Limited a Proveca Pharma Limited, decisione della Commissione europea C (2019)2593 del 28 marzo 2019;

Vista la determina AIFA n. 60395/2019 del 2 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 12 giugno 2019, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Sialanar", approvato con procedura centralizzata» relativamente alla confezione con A.I.C. n. 045092020;

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2023 con la quale la società Proveca Pharma LTD ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Sialanar» (glicopirronio);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 giugno 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIALANAR (glicopirronio) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento sintomatico della scialorrea severa (ipersalivazione patologica cronica) in bambini e adolescenti di età pari o superiore a tre anni con patologie neurologiche croniche.

Confezioni:

320 mcg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) - 250 ml - 1 flacone + 1 siringa per somministrazione orale + 1 adattatore;

A.I.C.: n. 045092018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 416,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 686,90;

320 mcg/ml soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 60 ml - 1 flacone + 1 siringa per somministrazione orale + 1 adattatore;

A.I.C.: n. 045092020/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;



prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 99,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 164,86.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sialanar» (glicopirronio) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neuropsichiatra infantile, neurologo, pediatra (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 aprile 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A02098

DETERMINA 17 aprile 2024.

Rettifica della determina DTS n. 5/2024 del 1° marzo 2024 relativa al medicinale per uso umano «Filsuvez Gel». (Determina DTS n. 90/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. DTS 5/2024 del 1° marzo 2024, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Filsuvez Gel" e riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 2024;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per inesatta descrizione delle confezioni del medicinale oggetto di determina;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. DTS 5/2024 del 1° marzo 2024

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. DTS 5/2024 del 1° marzo 2024, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "FILSUVEZ GEL" e riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 63 del 15 marzo 2024.



Laddove è scritto:

«1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 9,4 g» 1 tubo - A.I.C. n. 050219017/E (in base 10);

«1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 23,4 g» 1 tubo - A.I.C. n. 050219029/E (in base 10);

«1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 9,4 g» 30 tubi - A.I.C. n. 050219031/E (in base 10);

«1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 23,4 g» 10 tubi - A.I.C. n. 050219043/E (in base 10);

«1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 23,4 g» 30 tubi - A.I.C. n. 050219056/E (in base 10);

leggasi:

«100 mg/1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 9,4 g» 1 tubo - A.I.C. n. 050219017/E (in base 10);

«100 mg/1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 23,4 g» 1 tubo - A.I.C. n. 050219029/E (in base 10);

«100 mg/1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 9,4 g» 30 tubi - A.I.C. n. 050219031/E (in base 10);

«100 mg/1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 23,4 g» 10 tubi - A.I.C. n. 050219043/E (in base 10);

«100 mg/1 g - gel - uso cutaneo - tubo (alu) 23,4 g» 30 tubi - A.I.C. n. 050219056/E (in base 10).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 aprile 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A02099

DETERMINA 17 aprile 2024.

Rettifica della determina n. 50/2024 del 29 gennaio 2024 relativa al medicinale per uso umano «Coaprovel». (Determina DTS n. 91/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (di seguito, *SSN)* tra agenzia e società farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (di seguito A.I.C.);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, per la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA n. 50/2024 del 29 gennaio 2024, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Coaprovel"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2024;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per correggere i numeri del registro comunitario;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 50/2024 del 29 gennaio 2024

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 50/2024 del 29 gennaio 2024, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano COAPROVEL», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2024,

laddove è scritto:

«EU/1/98/086/020;

EU/1/98/086/021;

EU/1/98/086/022;

EU/1/98/086/031;



EU/1/98/086/032;
EU/1/98/086/033;
EU/1/98/086/034;
EU/1/98/086/030;
EU/1/98/086/017;
EU/1/98/086/007;
EU/1/98/086/008;
EU/1/98/086/009;
EU/1/98/086/010;
EU/1/98/086/029;
EU/1/98/086/011;
EU/1/98/086/012;
EU/1/98/086/013;
EU/1/98/086/014;
EU/1/98/086/015;
EU/1/98/086/016;
EU/1/98/086/018;
EU/1/98/086/019;
EU/1/98/086/078;
EU/1/98/086/092;
EU/1/98/086/104;
EU/1/98/086/116;
EU/1/98/086/128.»,

leggasi:

«EU/1/98/086/020;
EU/1/98/086/021;
EU/1/98/086/022;
EU/1/98/086/031;
EU/1/98/086/032;
EU/1/98/086/033;
EU/1/98/086/034;
EU/1/98/086/030;
EU/1/98/086/017;
EU/1/98/086/007;
EU/1/98/086/008;
EU/1/98/086/009;
EU/1/98/086/010;
EU/1/98/086/029;
EU/1/98/086/011;
EU/1/98/086/012;
EU/1/98/086/013;
EU/1/98/086/014;
EU/1/98/086/015;
EU/1/98/086/016;
EU/1/98/086/018;
EU/1/98/086/019;
EU/1/98/086/023;
EU/1/98/086/025;
EU/1/98/086/026;
EU/1/98/086/027;
EU/1/98/086/028.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 aprile 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A02100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n.213 del 28 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 2,5 mg Expidet Plättchen 50 Plättchen dalla Germania con numero di autorizzazione 6948.01.00, intestato alla società Pfizer Pharma GmbH Friedrichstrasse 110 10117 Berlin Germania e prodotto da Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza A Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL/Carta.

Codice A.I.C. n. 045281072 (in base 10) 1C5VTJ(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: 2,5 mg di lorazepam.

Eccipienti: gelatina; mannitolo.

Aggiungere al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

come conservare «Tavor»: Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL/Carta.

Codice A.I.C. n. 045281072.

Classe di rimborsabilità: C.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL/Carta.

Codice A.I.C.: 045281072.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01992

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piroxicam, «Feldene Fast».

Estratto determina AAM/PPA n. 234/2024 del 5 aprile 2024

Si autorizza la seguente variazione:

C.1.4: Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.8, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al CDS nazionale (*Clinical Overview*, 11/2019). Aggiornamento di tutto il paragrafo 4.8 nel formato QRD con terminologia e frequenze secondo la classificazione MedDRA, su richiesta AIFA del 13 giugno 2019, AIFA/PPA/P/67650 e adeguamento al CDS nazionale (*Clinical Overview*, 8/2018) al fine di aggiornare il paragrafo 4.4 dell'RCP, relativamente al medicinale FELDENE FAST per tutte le confezioni autorizzate.

Codici pratiche: VN2/2021/328, VN2/2018/319.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (codice fiscale n. 06954380157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A01993

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Alter»

Estratto determina AAM/PPA n. 239/2024 del 5 aprile 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e).5.a).2 con conseguente immissione in commercio del medicinale VENLAFAXINA ALTER nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«150 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038465086 - base 10 14PVKY base 32.

Principio attivo: venlafaxina.

Procedura europea: IT/H/0824/002/IB/029.

Codice pratica: C1B/2023/1129.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7 - cap 20144 Milano, codice fiscale 04483510964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01994



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbolithium»

Estratto determina AAM/PPA n. 241/2024 del 5 aprile 2024

Si autorizza la seguente variazione Tipo II C.I.4:

aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al CCSI aziendale (disfunzione sessuale, frequenza non nota) ed allineamento al sistema MedDRA. Minori modifiche formali, per il medicinale CARBOLITHIUM.

Confezioni:

«Carbolithium - 150 mg capsule rigide - 50 capsule - A.I.C. n. 024597015;

«Carbolithium» - 300 mg capsule rigide - 50 capsule – A.I.C. n. 024597039.

Codice pratica: VN2/2023/245.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. (codice fiscale n. 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede - Pavia (PV).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A01995

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadur»

Estratto determina AAM/PPA n. 242/2024 del 5 aprile 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo 1B B.II.e.5.a.2 con conseguente immissione in commercio del medicinale TADUR nella confezione di seguito indicata:

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. 050738083 - base 10 1JDDX3 - base 32.

Principio attivo: tadalafil.

Codice pratica: C1B/2023/2557.

Codice di procedura europea: SE/H/2241/03/IB/004.

Titolare A.I.C.: S&R Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 03432890543), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi, 2 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (PG) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01996

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Azilect»

Estratto determina IP n. 214 del 28 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

Al medicinale AZILECT 1 mg Tablet Oral use blister (alu/alu) 28 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/04/304/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione: AZILECT «1 mg compressa - uso orale» blister ALU/ALU 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 051129017 (in base 10) 1JSBPT(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1 mg di rasagilina (mesilato).

Eccipienti: mannitolo, silice colloidale anidra, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, acido stearico, talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AZILECT «1 mg compressa - uso orale» blister alu/alu 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 051129017.

Classe di rimborsabilità: C-nn.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AZILECT «1 mg compressa - uso orale» blister ALU/ALU 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 051129017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia Radiotelevisiva, con allegato, fatto a Roma, il 5 marzo 2008, fatto a Roma, il 27 settembre 2021.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia Radiotelevisiva, con allegato, fatto a Roma, il 5 marzo 2008, fatto a Roma, il 27 settembre 2021.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 126 del 12 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 2, paragrafo 2, il Protocollo è entrato in vigore il 23 ottobre 2023.

24A02091

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma, il 23 dicembre 2020.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma, il 23 dicembre 2020.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 83 del 13 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 2, paragrafo 1, il Protocollo è entrato in vigore il 17 luglio 2023.

24A02092

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma, il 23 dicembre 2020.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma, il 23 dicembre 2020.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 83 del 13 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023.

24A02093

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 197 del 7 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 14.2, l'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2024.

24A02094

Entrata in vigore della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

L'adesione è stata autorizzata con legge n. 55 del 15 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2023.

In conformità al suo art. 12.3, la Convenzione è entrata in vigore il 15 dicembre 2023.

24A02095

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ripartizione delle risorse residue, assegnate nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Con il decreto del Capo Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 164 del 17 aprile 2024, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizio-



ne ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, sono riassegnate tra le regioni e province autonome le risorse residue non concesse dalle stesse nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR.

Le predette risorse saranno incrementate con le ulteriori risorse REPowerEU destinate al predetto Investimento 3.1, previa adozione del decreto di assegnazione delle stesse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e le eventuali risorse residue comunicate dalle regioni e province autonome entro il 31 ottobre 2024 al MASE.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

24A02096

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, per l'anno 2024.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2024, corredato dell'allegato 1, recante: «Assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade ai sensi dell'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di 300 milioni, per l'anno 2024, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

24A02090

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferimento degli incarichi di sub-commissari straordinari per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), al dott. Mario Chiari, al dott. Giovanni Filippini, al Colonnello Simone Siena.

Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 14 del 15 marzo 2024, il dott. Mario Chiari, il dott. Giovanni Filippini, il colonnello Simone Siena sono stati nominati sub-commissari per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2, comma 9-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b-*bis*) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

24A02159

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento dell'incarico di Commissario straordinario alla peste suina (PSA) al dott. Vincenzo Caputo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2024, il dott. Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi del decretolegge 17 febbraio 2022, n. 9.

24A02130

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-098) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

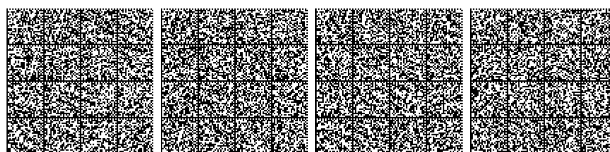
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

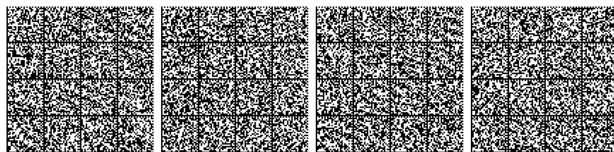
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

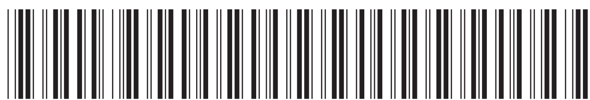
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C




45-410100240427

€ 1,00

